SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33

Autorità di bacino del fiume Po

DELIBERAZIONE 11 dicembre 1997.

Adozione del piano stralcio delle fasce fluviali in attuazione della deliberazione del comitato istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995. (Deliberazione n. 26/97).

DELIBERAZIONE 11 dicembre 1997.

Piano stralcio sulla realizzazione di interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree d'esondazione nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994. Integrazioni al programma degli interventi della regione Piemonte. (Deliberazione n. 28/97).

DELIBERAZIONE 11 dicembre 1997.

Piano stralcio sulla realizzazione di interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree d'esondazione nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994. Modifiche al programma degli interventi di competenza del magistrato per il Po. (Deliberazione n. 29/97).

Da 98A1189 a 98A1191

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1998.

Rettifiche ed integrazioni alle tabelle delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei consigli provinciali di Rovigo e di Crotone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 1995 e in data 5 novembre 1993, n. 514, con i quali sono state stabilite, tra le altre, rispettivamente, le tabelle delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione del consiglio provinciale di Rovigo e per la elezione del consiglio provinciale di Crotone;

Vista la nota n. 104/4.3.13/U.E.P. in data 23 agosto 1997, con la quale la prefettura di Rovigo, verso conforme sollecitazione dell'amministrazione comunale di Porto Viro, esprime parere favorevole in merito alle proposte modifiche territoriali dei collegi uninominali provinciali n. 11 (collegio di Loreo) e n. 16 (collegio di Porto Viro), che comprendono parte del territorio del suddetto comune di Porto Viro, istituito con legge della regione Veneto n. 49 del 14 settembre 1994 mediante fusione dei comuni di Contarina e Donada;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla giunta provinciale di Rovigo con delibera n. 536 del 30 settembre 1997;

Considerato che dette modificazioni vengono giustificate al fine di conseguire una aggregazione elettorale più rispettosa della nuova realtà territoriale mediante una più puntuale descrizione dei confini dei ripetuti collegi uninominali, che tenga conto, altresì, della disposta revisione della toponomastica comunale, e delle variazioni nella numerazione civica delle strade conseguenti all'unificazione degli ex comuni di Contarina e Donada;

Vista, altresì, la nota n. 1088/S.E. del 5 dicembre 1997, con la quale la prefettura di Crotone esprime parere favorevole alle proposte del comune di Cirò Marina di correzione della denominazione di alcune strade che delimitano gli ambiti territoriali dei collegi uninominali n. 2 (Cirò Marina I) e n. 3 (Cirò Marina II), che, per ogni altro verso, restano confermati secondo le tabelle stabilite con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 514 del 1993;

Ritenuto di aderire alle suddette richieste siccome obiettivamente fondate;

Vista la legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali n. 11 (collegio di Loreo) e n. 16 (collegio di Porto Viro), per la elezione del consiglio provinciale di Rovigo è stabilita come segue:

11 - COLLEGIO DI LOREO

Capoluogo: LOREO

(Tribunale di Rovigo)

Comprende la parte del territorio del comune di Porto Viro posta ad est della linea virtuale identificata con la seguente descrizione: nasce ad ovest, a nord della s.p. n. 35, partendo dal confine con il comune di Loreo e lasciando a sud i civici della via Mantovana, della via dell'Artigianato, della via Argine Spini e della via Dosso, fino all'intersecazione della s.s. «Romea», deviando poi verso sud lungo la detta s.s. fino ad incontrare il confine con il comune di Taglio di Po e facendo ricadere dalla parte ovest i civici da 1 a 23 e da 2 a 20 e l'intero Villaggio Curiel, che quindi risultano esclusi dal collegio in descrizione; ed i comuni di: Loreo e Rosolina.

16 - COLLEGIO DI PORTO VIRO

Capoluogo: PORTO VIRO

(Tribunale di Rovigo)

Comprende la parte del territorio del comune di Porto Viro posta ad ovest della linea virtuale identificata con la seguente descrizione: nasce ad ovest, a nord della s.p. n. 35, partendo dal confine con il comune di Loreo e lasciando a sud i civici della via Mantovana, della via dell'Artigianato, della via Argine Spini e della via Dosso, fino all'intersecazione della s.s. «Romea», deviando poi verso sud lungo la detta s.s. fino ad incontrare il confine con il comune di Taglio di Po e facendo ricadere dalla parte ovest i civici da 1 a 23 e da 2 a 20 e l'intero Villaggio Curiel, che quindi risultano compresi nel collegio in descrizione.

Art. 2.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali n. 2 (Cirò Marina I) e n. 3 (Cirò Marina II), per la elezione del consiglio provinciale di Crotone è stabilita come segue:

2 - COLLEGIO DI CIRÒ MARINA I

Capoluogo: CIRÒ MARINA

(Tribunale di Crotone)

Comprende parte del territorio del comune di Cirò Marina delimitata come segue: linea che parte dall'asse di via Paternò prosegue su piazza Diaz (lato destro) e prosegue sull'asse di via Carducci (lato destro), sull'asse di via Campobasso (lato destro) sull'asse di via Roma (lato destro), sull'asse della via Pola (lato destro), sull'asse della via Sorrento (lato destro), sull'asse di via della Repubblica (lato destro), sull'asse della via Omero (lato destro), sull'asse della via Fucini (lato destro), ferrovia Sibari-Reggio Calabria, sull'asse della via Tirone (lato destro), sull'asse della via Salvogaro (lato destro) s.s. 106 vecchia, confine comune di Cirò, mare Ionio e si congiunge con il punto di partenza di via Paternò.

3 - COLLEGIO DI CIRÒ MARINA II

Capoluogo: CIRÒ MARINA

(Tribunale di Crotone)

Comprende parte del territorio del comune di Cirò Marina delimitata come segue: linea che parte dall'asse di via Paternò prosegue su piazza Diaz (lato sinistro) e prosegue sull'asse di via Carducci (lato sinistro), sull'asse di via Campobasso (lato sinistro), sull'asse di via Roma (lato sinistro), sull'asse della via Pola (lato sinistro), sull'asse della via Sorrento (lato sinistro), sull'asse di via della Repubblica (lato sinistro), sull'asse della via Omero (lato sinistro), sull'asse della via Fucini (lato sinistro), ferrovia Sibari-Reggio Calabria, sull'asse della via Tirone (lato sinistro), sull'asse della via Salvogaro (lato sinistro) s.s. 106 vecchia, confine comune di Cirò, mare Ionio e si congiunge con il punto di partenza di via Paternò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

98A1498

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 22 dicembre 1997.

Modificazione al programma degli interventi per Roma Capitale relativamente agli interventi per l'area della Bufalotta.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE GIUBILEO 2000 E SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, capitale della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, concernente: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici prof. Paolo Costa in materia di aree urbane, Roma Capitale, Giubileo 2000 e Servizi tecnici nazionali»;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1992 recante: «Approvazione del programma degli interventi per Roma Capitale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della commissione per Roma Capitale n. 12/97; dell'11 dicembre 1997, avente ad oggetto «Modifica del programma degli interventi per Roma Capitale relativamente agli interventi per le aree della Bufalotta»;

Considerato che nella riunione della commissione per Roma Capitale dell'11 dicembre 1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge n. 396/1990, ha deliberato il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, Roma Capitale, Giubileo 2000 e Servizi tecnici nazionali, a presiedere la riunione medesima;

Ritenuto, a mente dell'art. 2, comma 7, della legge n. 396/1990, di dover procedere all'approvazione delle modifiche ed integrazioni al programma degli interventi per Roma Capitale, così come risultanti dalla succitata deliberazione della commissione per Roma Capitale n. 12/97 dell'11 dicembre 1997;

Decreta:

1. È eliminato dal programma degli interventi per Roma Capitale, l'intervento Autoporto Bufalotta, già rubricato con codice d2.5.

2. È inserito nel programma degli interventi per Roma Capitale, l'intervento C 3.3.1.2 Interventi di riqualificazione della località Bufalotta.

Roma, 22 dicembre 1997

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 36

98A1497

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 gennaio 1998.

Determinazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, e di giorni trenta, relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 1998;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, il saggio di interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna ed oltre il periodo di giorni trenta relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, è stabilito nella misura del 4,92 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A1475

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 febbraio 1998.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «La Cometa», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 1997 con il quale il dott. Doglia Francesco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Cometa», con sede in Milano, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale del 29 gennaio 1997;

Vista la nota con cui il dott. Doglia Francesco comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Tilatti Nelso nato a Moimacco (Udine) il 5 novembre 1946 e residente in Usmate Velate (Milano) in via C. Battisti n. 18, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Cometa», con sede in Milano, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 29 gennaio 1997, in sostituzione del dott. Doglia Francesco, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1503

DECRETO 5 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «X Marzo a r.l.», in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 21 ottobre 1993 con la quale il Tribunale di Ivrea (Torino) ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia X Marzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderiva, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia X Marzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito notaio dott. Ezio Liore in data 20 settembre 1979, n. repertorio 17925, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Pino Barra nato a Esslingen Neckar (Germania) e residente in Rivarolo Canavese (Torino) con std. in via De Gasperi n. 4 - Ivrea (Torino), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1504

DECRETO 5 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa G. Pastore», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza n. 1545/97 del 23 ottobre 1997 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa G. Pastore» società cooperativa a r.l.», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa G. Pastore» società cooperativa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Alessandro Mattiangeli in data 19 giugno 1986, repertorio n. 15160, è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Massimiliano Carbone, nato a Torino il 10 maggio 1967 e residente in Roma con studio in via Mogadiscio n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1505

DECRETO 5 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tomaificio Camardense soc. coop. a r.l.», in Bernalda, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 ottobre 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Tomaificio Camardense società cooperativa a r.l.», con sede in Bernalda (Matera), dalle quali si rileva che l'ente in predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Tomaificio Camardense società cooperativa a r.l.», con sede in Bernalda (Matera), costituita per rogito notaio dott. Eugenio Laporta in data 7 gennaio 1992, n. repertorio 29697 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Antonio Veronico nato a Venosa (Potenza) il

2 maggio 1968 e residente a Bari con std. in viale della Repubblica n. 20 - Modugno (Bari), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1506

DECRETO 5 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Garbagnate Due - a r.l.», in Garbagnate Milanese, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 27 novembre 1997 con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Garbagnate Due - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Garbagnate Milanese (Milano);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Garbagnate Due - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Garbagnate Milanese (Milano), costituita per rogito notaio dott. Carla Stipa in data 21 gennaio 1977 - repertorio 79719, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alberto Mioni, nato a Milano il 22 aprile 1960 ed ivi residente in via Vivaio 11 - ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1507

DECRETO 5 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola La Moglia - Società cooperativa a r.l.», in Merana, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 gennaio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola La Moglia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Merana (Alessandria), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola La Moglia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Merana (Alessandria), costituita per rogito notaio dott. Arturo Santi in data 11 febbraio 1974 - n. di repertorio 8390, è posta in Antonio Zotta in data 8 maggio 1986 - n. di repertorio 15928, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Carlo Frascarolo residente in C.so Garibaldi n. 109/C - Valenza (Alessandria), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1508

DECRETO 5 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Ca' Rossa società cooperativa a r.l.», in Buccinasco, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze della relazione del commissario governativo in data 8 maggio 1997 in merito alla società cooperativa edilizia «La Ca' Rossa società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Buccinasco (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «La Ca' Rossa società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Buccinasco (Milano), costituita per rogito notaio avv. Adriano Fiore in data 23 ottobre 1980 - repertorio n. 20172, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Anna Alivernini, nata a Milano il 15 febbraio 1960, con studio in Pieve Emanuele (Milano), via Fratelli Rosselli, 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1509

DECRETO 5 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Borgo a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 luglio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Borgo a responsabilità limitata», in liquidazione volontaria, con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Borgo a responsabilità limitata», in liquidazione volontaria, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Lenka Nemcova in data 7 marzo 1985, repertorio n. 11304, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Roberto Rinaldi, nato a Roma il 25 giugno 1964 ed ivi domiciliato con studio in via O. Tommasini, 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1510

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 febbraio 1998.

Autorizzazione alla società Veneta Engineering, in Verona, al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CE per i livelli di rumore emessi dalle macchine e materiali per cantieri, dei motocompressori, dei gruppi elettrogeni di saldatura, dei gruppi elettrogeni e dei martelli demolitori azionati a mano, ai sensi delle direttive numeri 79/113/CEE modificata dalla 81/1051/CEE e 85/405/CEE, 84/533/CEE modificata dalla 85/406/CEE, 84/535/CEE modificata dalla 85/407/CEE, 84/536/CEE modificata dalla 85/408/CEE, 84/537/CEE modificata dalla 85/409/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive numeri 79/113/CEE modificata dalla 81/1051/CEE e 85/405/CEE, 84/533/CEE modificata dalla 85/406/CEE, 84/535/CEE modificata dalla 85/407/CEE, 84/536/CEE modificata dalla 85/408/CEE, 84/537/CEE modificata dalla 85/409/CEE, concernenti le emissioni sonore rispettivamente delle macchine e materiali per cantieri, dei motocompressori, dei gruppi elettrogeni di saldatura, dei gruppi elettrogeni e dei martelli demolitori azionati a mano ed attuate tutte con decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 588;

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994, n. 316, 25 marzo 1994, n. 317, concernenti le modalità per le autorizzazioni agli organismi nazionali al rilascio delle relative certificazioni;

Vista la richiesta presentata dalla società Veneta Engineering S.r.l., con sede in via Lovanio n. 8/10 - Verona;

Rilevato che la documentazione pervenuta è conforme a quanto indicato nei citati decreti ministeriali;

Considerato che la società Veneta Engineering S.r.l., con sede in via Lovanio n. 8/10 - Verona, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la designazione degli organismi di controllo;

Decretano:

Art. 1.

1. La società Veneta Engineering S.r.l., con sede in via Lovanio n. 8/10 - Verona, è autorizzata al rilascio delle certificazioni CE per i livelli di rumore dei seguenti tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa ed utilizzate per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile:

macchine e materiali per cantieri;

motocompressori;

gruppi elettrogeni di saldatura;

gruppi elettrogeni;

martelli demolitori azionati a mano.

2. La certificazione CE ed il controllo di conformità dei prodotti di cui al precedente comma sono effettuati secondo le forme e le modalità stabilite nelle pertinenti direttive. Copia dei certificati emessi è inviata con periodicità trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

5. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato.

6. Nei casi di particolare gravità o qualora venga a cessare uno dei requisiti minimi di cui in premessa, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1998

Il direttore generale
dello sviluppo produttivo e competitività
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

Il direttore generale del Dipartimento prevenzione
del Ministero della sanità
OLEARI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
CACOPARDI

98A1470

DECRETO 17 febbraio 1998.

Autorizzazione alla società C.E.S.M.A. - Centro servizi meccanica per l'agricoltura, soc. cons. a r.l., in Reggio Emilia al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CE per i livelli di rumore emessi dalle macchine e materiali per cantieri, dei motocompressori, dei gruppi elettrogeni di saldatura, dei gruppi elettrogeni e dei martelli demolitori azionati a mano, ai sensi delle direttive numeri 79/113/CEE modificata dalla 81/1051/CEE e 85/405/CEE, 84/533/CEE modificata dalla 85/406/CEE, 84/535/CEE modificata dalla 85/407/CEE, 84/536/CEE modificata dalla 85/408/CEE, 84/537/CEE modificata dalla 85/409/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE
DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 79/113/CEE modificata dalla 81/1051/CEE e 85/405/CEE, 84/533/CEE modificata dalla 85/406/CEE, 84/535/CEE modificata dalla 85/407/CEE, 84/536/CEE modificata dalla 85/408-/CEE, 84/537/CEE modificata dalla 85/409/CEE, concernenti le emissioni sonore rispettivamente delle macchine e materiali per cantieri, dei motocompressori, dei gruppi elettrogeni di saldatura, dei gruppi elettrogeni e dei martelli demolitori azionati a mano ed attuate tutte con decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 588;

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994, n. 316, 25 marzo 1994, n. 317 concernenti le modalità per le autorizzazioni agli organismi nazionali al rilascio delle relative certificazioni;

Vista la richiesta presentata dalla società C.E.S.M.A. - Centro servizi meccanica per l'agricoltura, soc. cons. a r.l., con sede in via Gorizia, 49 - Reggio Emilia e laboratorio di prova denominato CE.LAB. con sede in Reggio Emilia, via Caduti delle Reggiane n. 23;

Rilevato che la documentazione pervenuta è conforme a quanto indicato nei citati decreti ministeriali;

Considerato che la società C.E.S.M.A. - Centro servizi meccanica per l'agricoltura, soc. cons. a r.l., con sede in via Gorizia, 49 - Reggio Emilia e laboratorio di prova denominato CE.LAB. con sede in Reggio Emilia, via Caduti delle Reggiane n. 23, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la designazione degli organismi di controllo;

Decretano:

Art. 1.

1. La società C.E.S.M.A. - Centro servizi meccanica per l'agricoltura, soc. cons. a r.l., con sede in via Gorizia, 49 - Reggio Emilia e laboratorio di prova denominato CE.LAB. con sede in Reggio Emilia, via Caduti delle Reggiane n. 23, è autorizzata al rilascio delle certificazioni CE per i livelli di rumore dei seguenti tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa ed utilizzate per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile:

macchine e materiali per cantieri;

motocompressori;

gruppi elettrogeni di saldatura;

gruppi elettrogeni;

martelli demolitori azionati a mano.

2. La certificazione CE ed il controllo di conformità dei prodotti di cui al precedente comma sono effettuati secondo le forme e le modalità stabilite nelle pertinenti direttive. Copia dei certificati emessi è inviata con periodicità trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

5. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato.

6. Nei casi di particolare gravità o qualora venga a cessare uno dei requisiti minimi di cui in premessa, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1998

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

Il direttore generale del Dipartimento prevenzione del Ministro della sanità
OLEARI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
CACOPARDI

98A1471

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 23 dicembre 1997.

Iscrizione nei registri nazionali di varietà di prodotti sementieri di talune varietà di specie orticole.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante orticole e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante orticole;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 novembre 1997 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate:

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, sono iscritte fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscri-

zione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard», le seguenti varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cipolla:	
Top Spring	Maraldi Daniele, via Cavecchia n. 529 - 47023 Cesena (Forlì)
Top Star	Maraldi Daniele, via Cavecchia n. 529 - 47023 Cesena (Forlì)
Fava:	
Or meraviglia di Natale	Ortoricerca S.r.l., via Sebastian Altmann, 8 - 39100 Bolzano
Indivia scarola:	
Calico	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l., via San Colombano n. 81/A - 20075 Lodi
Or Linda	Ortoricerca S.r.l., via Sebastian Altmann, 8 - 39100 Bolzano
Lattuga:	
Duna	Olter S.r.l., corso Venezia, 93 - 14100 Asti
Kasam	Enza Zaden b.v., Haling 1e, - 1600 AA Enkhuizen (Olanda)
Or Principessa	Ortoricerca S.r.l., via Sebastian Altmann, 8 - 39100 Bolzano
Or Ros	Ortoricerca S.r.l., via Sebastian Altmann, 8 - 39100 Bolzano
Signorella	La Semiorto sementi S.r.l., via Vecchia Lavorate, 37 - 84087 Sarno (Salerno)
Melanzana:	
Beatrice	Sativa Soc. coop. a r.l., via Madonna dello Schioppo, 415 - 47023 Cesena (Forlì)
Melone:	
Nicos	Esasem S.p.a., via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona)
Pomodoro:	
Acasto 89-148	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Argo 89-089	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno))
Coimbra	ISI Sementi S.p.a., località Cabriolo, 61 - Fidenza (Parma)
Marmo	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate n. 214 - 47023 Cesena (Forlì)
Monte Campione	ISI Sementi S.p.a., località Cabriolo, 61 - 43036 Fidenza (Parma)
Montego	ISI Sementi S.p.a., località Cabriolo, 61 - Fidenza (Parma)
Or Corno	Ortoricerca S.r.l., via Sebastian Altmann, 8 - 39100 Bolzano
Or Early Spring	Ortoricerca S.r.l., via Sebastian Altmann, 8 - 39100 Bolzano
Stratos	ISI Sementi S.p.a., località Cabriolo, 61 - 43036 Fidenza (Parma)
Tayama	ISI Sementi S.p.a., località Cabriolo, 61 - 43036 Fidenza (Parma)
Zucchino:	
Circeo	Sementi Dotto S.p.a., via Lavariano, 15 - 33050 Mortegliano (Udine)
Flaminio	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate n. 214 - 47023 Cesena (Forlì)
Marcado	Hollar Seeds, PO Box 106, Rocky Ford - 81067 Colorado (U.S.A.)

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 23

97A1499

DECRETO 23 dicembre 1997.

Iscrizione nei registri nazionali di varietà di prodotti sementieri di talune varietà di specie agrarie.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 24 della legge n. 1096/1971 concernente l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 novembre 1997 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Patata:	
Bonell	Hettema Zonen Kweekbedrijf B.V. - Emmeloord (NL)
Paloma	Hettema Zonen Kweekbedrijf B.V. - Emmeloord (NL)
Emilia	Kartoffelzucht Bohm, Inh. Gebr. - Luneburg (D)
Romula	Kartoffelzucht Bohm, Inh. Gebr. - Luneburg (D)
Cantate	Coop. De Z.P.C. B.A. - Leuwarden (NL)
Florissant	Coop. De Z.P.C. B.A. - Leuwarden (NL)
Gallia	Coop. De Z.P.C. B.A. - Leuwarden (NL)
Laguna	Coop. De Z.P.C. B.A. - Leuwarden (NL)
RZ 88-2435	Coop. De Z.P.C. B.A. - Leuwarden (NL)
VDW 87-36	Coop. De Z.P.C. B.A. - Leuwarden (NL)
Vivaldi	Coop. De Z.P.C. B.A. - Leuwarden (NL)
Lady Claire	C. Meijer B.V. - Kruininger (NL)
Lady Felicia	C. Meijer B.V. - Kruininger (NL)
Lady Olympia	C. Meijer B.V. - Kruininger (NL)
Oceania	Coopagri Bretagne - Landernau Cedex (F)
Rubino	Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna
Colza primaverile:	
Quantum	P.H. Petersen Saatzucht - Lundsgaard (D)
Enrico	P.H. Petersen Saatzucht - Lundsgaard (D)
Diego	P.H. Petersen Saatzucht - Lundsgaard (D)
Cleo	P.H. Petersen Saatzucht - Lundsgaard (D)
Colza autunnale:	
Folck	Agrosem S.A. - Grisolles (F)
Rock	Agrosem S.A. - Grisolles (F)
Comet	Svalof Weibull AB - Svalof (S)
Sponsor	Svalof Weibull AB - Svalof (S)
Elite	Rustica Prograin Genetique - Mondoville (F)
Eden	Rustica Prograin Genetique - Mondoville (F)
Embleme	Rustica Prograin Genetique Mondoville (F)
Express	Norddeutsche Pfalnzenzucht - Holtesee (D)
Lipton	D.S.V. - Lippstadt (D)
Liratun	D.S.V. - Lippstadt (D)
Sandra	Kartoffellzucht Boehm, Inh. Gebr. - Lueneburg (D)
Teco	Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna
Mocco	Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna
Lorbas	P.H. Petersen Saatzucht - Lundsgaard (D)
Praska	P.H. Petersen Saatzucht - Lundsgaard (D)
Kanela	Koipesol S.A. - Sevilla (E)
Alba	Koipesol S.A. - Sevilla (E)
Mondea	Semundo Saatzucht GmbH - Rellingen (D)
Belmondo (la miscela commerciale è data da 75% di F1 e 25% di impollinante Oxident)	P.H. Petersen Saatzucht - Lundsgaard (D)
Frumento tenero:	
Noce	Società italiana sementi - San Lazzaro di Savena (Bologna)

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 24

97A1500

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 dicembre 1997.

Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Tavolara - Punta Coda Cavallo».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

D'intesa con il Ministro del tesoro;

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e in particolare gli articoli 8 e 18;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 26 maggio 1995;

Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare espresso con nota del 28 giugno 1995, prot. 39159;

Visto il parere della regione autonoma della Sardegna espresso con nota del 27 settembre 1995, prot. 37081;

Visti i pareri dei comuni di Lori - Porto San Paolo (nota del 31 ottobre 1995, prot. 6558), San Teodoro (nota del 13 ottobre 1995, prot. 7568) e Olbia (nota del 31 agosto 1995, prot. 31914);

Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;

Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;

Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1° settembre 1997;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione della citata area naturale marina protetta denominata «Tavolara - Punta Coda Cavallo»;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata ed integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta denominata «Tavolara - Punta Coda Cavallo».

Art. 2.

Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta «Tavolara - Punta Coda Cavallo» è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	Latitudine	Longitudine
O)	40° 55'.16 N	09° 38'.70 E
GG)	40° 56'.41 N	09° 44'.25 E
HH)	40° 35'.20 N	09° 48'.50 E
II)	40° 51'.14 N	09° 48'.50 E
LL)	40° 45'.93 N	09° 41'.70 E

Art. 3.

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta «Tavolara - Punta Coda Cavallo», in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni di Olbia, San Teodoro e Loiri Porto San Paolo.

Art. 4.

All'interno dell'area naturale marina protetta «Tavolara - Punta Coda Cavallo», per come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone protette, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela:

Zona A di riserva integrale, che comprende:

nell'isola di Tavolara l'area costiera nord-orientale comprendente Cala di Ponente, Coda di Fuori, Punta

Timone, Tanca, Punta del Papa, punto a sud-est di Passo Maso, di circa 300 metri di ampiezza; area delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
A)	40° 55'.13 N	09° 43'.64 E
B)	40° 55'.46 N	09° 43'.64 E
C)	40° 55'.86 N	09° 44'.28 E
D)	40° 54'.81 N	09° 44'.78 E
E)	40° 54'.46 N	09° 44'.58 E
F)	40° 54'.05 N	09° 43'.23 E
G)	40° 54'.05 N	09° 42'.91 E

nell'isola Molarotto l'area pentagonale circostante Molarotto per un'ampiezza di circa 750 metri ad est e ad ovest (lati), circa 1.000 metri a nord (vertice) e circa 1.500 metri a sud (lato); area delimitata dalla congiungente i punti sotto indicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
H)	40° 53'.41 N	09° 46'.72 E
I)	40° 52'.58 N	09° 47'.32 E
L)	40° 51'.55 N	09° 47'.32 E
M)	40° 51'.55 N	09° 46'.10 E
N)	40° 52'.58 N	09° 46'.10 E

In tali zone è consentito:

a) l'accesso al personale dell'ente gestore, per attività di servizio, e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate;

b) la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate dall'ente gestore, in aree limitate e secondo percorsi prefissati, tenendo, comunque, conto delle esigenze di elevata tutela ambientale.

Conseguentemente in tali zone sono vietate la balneazione e la pesca sia professionale che sportiva, nonché il transito di natanti fatta eccezione per quelli dell'area naturale marina protetta.

Zona B di riserva generale, che comprende:

il tratto di mare compreso tra Capo Ceraso e il limite sud della caletta Sa Enas Appara, per un'ampiezza di circa 700 metri; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
O)	40° 55'.16 N	09° 38'.70 E
P)	40° 54'.79 N	09° 39'.30 E
Q)	40° 53'.70 N	09° 38'.11 E
R)	40° 53'.97 N	09° 37'.71 E

il tratto di mare compreso tra Coda dellu Furru e Punta di Tamerigio (Capo Coda Cavallo); tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
MM)	40° 50'.65 N	09° 43'.60 E
NN)	40° 50'.65 N	09° 44'.30 E
OO)	40° 49'.57 N	09° 44'.30 E
PP)	40° 49'.57 N	09° 42'.40 E
QQ)	40° 49'.88 N	09° 42'.40 E

nell'isola di Tavolara l'area di mare costiera del lato nord-occidentale, per un'ampiezza di circa 500 metri dalla costa, e dei lati nord-orientale e sud-orientale, per un'ampiezza di circa 300 metri dalla zona *A*; area delimitata dalla congiungente i punti sottoelencati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
Z)	40° 53'.56 N	09° 40'.65 E
S)	40° 53'.79 N	09° 40'.42 E
T)	40° 55'.33 N	09° 43'.41 E
U)	40° 55'.52 N	09° 43'.41 E
V)	40° 56'.08 N	09° 44'.26 E
W)	40° 54'.70 N	09° 46'.80 E
X)	40° 53'.72 N	09° 42'.68 E
Y)	40° 53'.90 N	09° 42'.58 E

nelle isole di Molara e Molarotto il poligono quadrangolare circostante la zona di Molara e la zona *A* di Molarotto delimitato dalle congiungenti i punti sottoelencati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
AA)	40° 52'.81 N	09° 43'.64 E
BB)	40° 53'.41 N	09° 47'.71 E
CC)	40° 51'.26 N	09° 47'.71 E
DD)	40° 51'.26 N	09° 42'.39 E
EE)	40° 52'.62 N	09° 42'.39 E
FF)	40° 52'.76 N	09° 43'.28 E

In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente sono consentite:

a) la navigazione a natanti e imbarcazioni a bassa velocità (non oltre 10 nodi);

b) le visite, anche subacquee, regolamentate dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

c) la balneazione;

d) l'ormeggio alle apposite strutture predisposte dall'ente gestore;

e) la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta, con un carico giornaliero regolamentato dall'ente gestore dell'area protetta medesima.

Conseguentemente in tali zone sono vietate la pesca professionale con reti a strascico e cianciolo nonché la pesca spòrtiva con qualunque mezzo esercitato.

Zona C di riserva parziale; che comprende:

il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro dell'area naturale marina protetta come delimitato al precedente art. 2.

In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono consentite:

a) la navigazione a natanti e imbarcazioni;

b) l'ormeggio, come regolamentato dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

c) le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali;

d) la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta;

e) la pesca sportiva con lenze e canne da fermo.

Sia nella zona *A* che in quella *B* e in quella *C* è comunque vietato l'ancoraggio, salvo che nelle zone appositamente individuate ed attrezzate.

Art. 5.

La gestione dell'area naturale marina protetta «Tavolara - Punta Coda Cavallo», ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, comma secondo, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dell'art. 19, comma primo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sarà affidata alle amministrazioni pubbliche territorialmente interessate, anche in associazione, con il contributo di istituti di ricerca riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e associazioni ambientaliste riconosciute, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986.

Art. 6.

All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta «Tavolara - Punta Coda Cavallo» si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con lire 245.000.000 a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonché con la somma iniziale di L. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 1997.

Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 4637, la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette.

Art. 7.

L'ente gestore potrà avvalersi del personale del Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna per le attività all'interno dell'area naturale marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine determinato dalla regione.

Art. 8.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sarà approvato, sentita la regione autonoma della Sardegna e i comuni interessati, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'art. 19, comma quinto, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centoventi giorni dalla convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato.

Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva. In tale organismo dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza al Ministero dell'ambiente e alla regione autonoma della Sardegna.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 12 dicembre 1997

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 2

ALLEGATO

98A1501

DECRETO 12 dicembre 1997.

Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Punta Campanella».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

D'intesa con il Ministro del tesoro;

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, ed in particolare gli articoli 8 e 18;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 15 dicembre 1992 sulla base della zonazione formulata dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare;

Visti i pareri dei comuni di Positano e Massa Lubrense;

Vista la nota prot. ICDM/1/0304 del 13 febbraio 1997, a firma dell'on.le Ministro, con la quale si sollecitano alla regione Campania e ai comuni territorialmente interessati i pareri relativi all'istituzione dell'area naturale marina protetta «Punta Campanella»;

Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;

Visto il parere espresso dalla regione Campania con la nota n. 10005P in data 16 aprile 1997;

Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1° settembre 1997;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione della citata area naturale marina protetta denominata «Punta Campanella»;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'area naturale marina protetta denominata «Punta Campanella».

Art. 2.

Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta «Punta Campanella» è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	Latitudine	Longitudine
A)	40° 38'.41 N	14° 21'.14 E
B)	40° 37'.27 N	14° 19'.44 E
C)	40° 36'.53 N	14° 19'.42 E
D)	40° 35'.42 N	14° 18'.87 E
E)	40° 33'.99 N	14° 19'.48 E
F)	40° 34'.28 N	14° 19'.93 E
G)	40° 34'.04 N	14° 20'.40 E
H)	40° 34'.29 N	14° 20'.92 E
I)	40° 34'.59 N	14° 21'.06 E
L)	40° 35'.46 N	14° 23'.51 E
W)	40° 35'.01 N	14° 23'.51 E
V)	40° 34'.88 N	14° 23'.91 E
T)	40° 34'.88 N	14° 25'.38 E
S)	40° 34'.66 N	14° 25'.88 E
K)	40° 34'.82 N	14° 26'.47 E
Z)	40° 35'.12 N	14° 26'.47 E
Y)	40° 35'.25 N	14° 25'.98 E
N)	40° 35'.25 N	14° 24'.00 E
O)	40° 35'.63 N	14° 24'.00 E
P)	40° 36'.11 N	14° 25'.32 E

Art. 3.

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta «Punta Campanella», in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni territorialmente interessati.

Art. 4.

All'interno dell'area naturale marina protetta «Punta Campanella», come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

All'interno dell'area naturale marina protetta sono, altresì, individuate le zone appresso elencate, con i relativi regimi di tutela:

Zona A di riserva integrale, che comprende:

le aree circostanti lo scoglio di Vetara e la secca a ponente delle isole Li Galli, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine —	Longitudine —
M)	40° 35'.25 N	14° 23'.51 E
W)	40° 35'.01 N	14° 23'.51 E
V)	40° 34'.88 N	14° 23'.91 E
U)	40° 34'.88 N	14° 25'.01 E
X)	40° 35'.25 N	14° 25'.27 E

l'area circostante lo scoglio Vervece, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine —	Longitudine —
BA)	40° 37'.42 N	14° 19'.66 E
B)	40° 37'.27 N	14° 19'.44 E
BC)	40° 37'.08 N	14° 19'.42 E
BB)	40° 37'.08 N	14° 19'.66 E

In tale zona sono vietati:

a) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'ente gestore per motivi di servizio o di studio;

b) la balneazione;

c) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

d) l'immersione con o senza apparecchi respiratori, fatte salve le immersioni autorizzate dall'ente gestore per finalità di ricerca scientifica.

Per quanto attiene lo scoglio Vervece, il divieto di cui alla lettera *a)* è sospeso la prima domenica di settembre di ogni anno, per festività locale.

Zona B di riserva generale, che comprende:

l'area compresa tra Capo Corbo sul lato ovest e Punta a ponente di Cala Cerva sul lato sud-est, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine —	Longitudine —
C)	40° 36'.53 N	14° 19'.42 E
D)	40° 35'.42 N	14° 18'.87 E
E)	40° 33'.99 N	14° 19'.48 E
F)	40° 34'.28 N	14° 19'.93 E
G)	40° 34'.04 N	14° 20'.40 E
H)	40° 34'.29 N	14° 20'.92 E
I)	40° 34'.59 N	14° 21'.06 E
L)	40° 35'.46 N	14° 23'.51 E
M)	40° 35'.25 N	14° 23'.51 E
N)	40° 35'.25 N	14° 24'.00 E
O)	40° 35'.63 N	14° 24'.00 E
P)	40° 36'.11 N	14° 25'.32 E

In tale area sono previsti sei corridoi di accesso, delimitati dalla congiungente i seguenti punti:

	Latitudine	Longitudine
Corridoio 1:		
DA)	40° 35'.42 N	14° 18'.87 E
DB)	40° 35'.27 N	14° 18'.94 E
Corridoio 2:		
FA)	40° 34'.28 N	14° 19'.93 E
FB)	40° 34'.15 N	14° 20'.18 E
Corridoio 3:		
IA)	40° 34'.28 N	14° 21'.55 E
IB)	40° 34'.82 N	14° 21'.71 E
Corridoio 4:		
IC)	40° 34'.93 N	14° 22'.05 E
ID)	40° 34'.98 N	14° 22'.14 E
Corridoio 5:		
IE)	40° 35'.30 N	14° 23'.01 E
IF)	40° 35'.32 N	14° 23'.11 E
Corridoio 6:		
L)	40° 35'.46 N	14° 23'.51 E
M)	40° 35'.25 N	14° 23'.51 E
NA)	40° 35'.43 N	14° 24'.00 E
O)	40° 35'.63 N	14° 24'.00 E

l'area circostante le isole Li Galli, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
X)	40° 35'.25 N	14° 25'.27 E
Y)	40° 35'.25 N	14° 25'.98 E
Z)	40° 35'.12 N	14° 26'.47 E
K)	40° 34'.82 N	14° 26'.47 E
S)	40° 34'.66 N	14° 25'.88 E
T)	40° 34'.88 N	14° 25'.38 E
U)	40° 34'.88 N	14° 21'.01 E

In tale area è previsto un corridoio di accesso, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

	Latitudine	Longitudine
Corridoio:		
XA)	40° 35'.25 N	14° 25'.35 E
XB)	40° 35'.25 N	14° 25'.61 E
TB)	40° 34'.88 N	14° 25'.38 E
TA)	40° 34'.88 N	14° 25'.11 E

In tale zona sono vietati:

a) la navigazione a motore di natanti non autorizzati dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

b) l'ancoraggio libero;

c) le immersioni con apparecchi autorespiratori se non previa autorizzazione dell'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

d) la pesca subacquea;

e) qualsiasi altra forma di pesca sportiva o professionale che non sia previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta.

Sono, invece, consentiti:

a) l'accesso regolamentato da apposita autorizzazione dell'ente gestore dell'area naturale marina protetta per barche dotate di motore per le visite guidate, anche subacquee;

b) l'accesso libero a barche a motore nei corridoi appositamente predisposti dall'ente gestore;

c) la balneazione;

d) la fotografia subacquea in apnea;

e) le immersioni subacquee guidate, compatibili con la tutela dei fondali;

f) la pesca professionale con nasse, palangresi e reti da posta, autorizzata dall'ente gestore;

g) la pesca sportiva con lenze e canne da fermo, autorizzata dall'ente gestore.

Zona C di riserva parziale, che comprende:

l'area compresa tra Capo Sorrento e Capo Corbo (scoglio del Vervece escluso), delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
A)	40° 38'.41 N	14° 21'.14 E
BA)	40° 37'.42 N	14° 19'.66 E
BB)	40° 37'.08 N	14° 19'.66 E
BC)	40° 37'.08 N	14° 19'.42 E
C)	40° 36'.53 N	14° 19'.42 E

l'area compresa tra la Punta a ponente di Cala Cerva e Punta Germano, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
P)	40° 36'.11 N	14° 25'.32 E
Q)	40° 36'.92 N	14° 26'.98 E
R)	40° 36'.96 N	14° 28'.00 E

In tale zona sono vietati:

a) l'ancoraggio libero;

b) qualsiasi forma di pesca sportiva ad esclusione di quella con lenze e canne da fermo;

c) la pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore.

Sono, invece, consentiti:

a) l'accesso libero per barche a motore a bassa velocità, solo per raggiungere le zone di ormeggio opportunamente predisposte dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

b) la balneazione;

c) le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali;

d) la pesca professionale con attrezzi selettivi che non interessino i fondali, autorizzata dall'ente gestore;

e) la pesca sportiva con lenze e canne da fermo.

Art. 5.

La gestione dell'area naturale marina protetta «Punta Campanella» sarà affidata, ove possibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, secondo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dell'art. 19, primo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad enti locali territoriali singoli o in associazione tra loro con il contributo di istituti di ricerca e associazioni ambientaliste riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta «Punta Campanella» si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con L. 200.000.000 a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonché con la somma iniziale di L. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 1997.

Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 4637, la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette.

Art. 7.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'art. 19, quinto comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nei termini consentiti dall'eventuale Convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dall'approvazione di tale Convenzione.

Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione da parte del Ministro dell'ambiente di un Comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva. Nelle more dell'affidamento in gestione dell'area naturale marina protetta, i divieti di cui alle zone «B» e «C» di riserva generale e parziale potranno essere graduati nella loro applicazione, secondo le direttive impartite al riguardo dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare, per un periodo massimo non superiore ad un anno.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 12 dicembre 1997

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 4

ALLEGATO
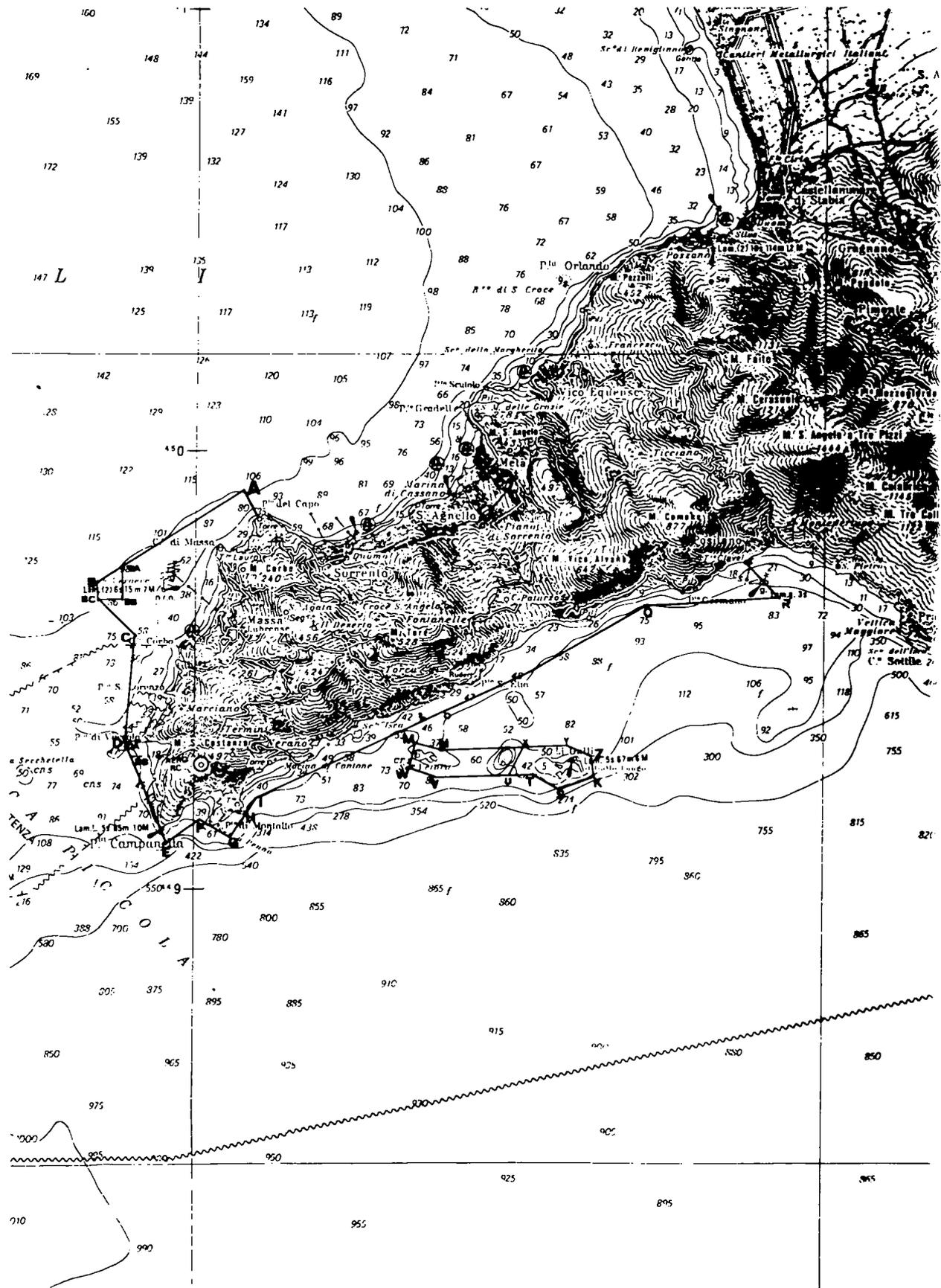
98A1502

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 1997.

Riclassificazione della specialità medicinale «Lisiprex».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Lisiprex», a base di lisinopril + idroclorotiazide, della società Sigma Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in Roma, nella confezione 14 compresse 20+12,5 mg, AIC n. 027553015, risulta classificata in classe c);

Vista la domanda del 4 aprile 1997, con cui la società Sigma Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in Roma, chiede la riclassificazione in classe a) della specialità medicinale sopra citata, al prezzo di L. 21.000, I.V.A. compresa, riallineandosi al farmaco di riferimento denominato «Prinzide», A.I.C. n. 027481011, della società Du Pont Pharma Italia S.r.l., con sede in Firenze;

Visto il decreto di modifica di A.I.C. n. 381/97 dell'8 agosto 1997 dell'Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1997, serie generale n. 218, con il quale si è disposto il trasferimento di titolarità dell'A.I.C. relativa alla specialità medicinale denominata «Lisiprex» dalla società Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a. alla società Mediolanum farmaceutici S.p.a., con sede in Milano;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'11 settembre 1997, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe a) della specialità medicinale denominata «Lisiprex», della società Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., nella confezione 14 compresse 20/12,5 mg, al prezzo di L. 21.000, I.V.A. compresa;

Vista la nota del 24 settembre 1997 con la quale la società Mediolanum farmaceutici S.p.a. comunica di essere intestataria del decreto di autorizzazione in commercio della predetta specialità, in virtù del decreto n. 381/97, dell'8 agosto 1997, chiedendone altresì che venga esteso ogni diritto derivato a suo nome;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Lisiprex», a base di lisinopril + idroclorotiazide, della società Mediolanum farmaceutici S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 14 compresse 20+12,5 mg, A.I.C. n. 027553015, è classificata in classe a), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 21.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 29

98A1472

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 1997.

Riclassificazione della specialità medicinale «Biazolina».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Biazolina», della società Istituto italiano Fermenti S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 1 flac. 1000 mg + fiala solvente, A.I.C. n. 024134037, risulta classificata in classe c);

Vista la domanda del 28 maggio 1997, con la quale la società Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., con sede in Milano, chiede la riclassificazione in classe a) della specialità medicinale «Biazolina», nella confezione sopra citata, al prezzo di L. 8.000, riallineandosi al farmaco di riferimento denominato «Acef», della società Eurofarmaco;

Vista la scrittura privata autenticata per atto notaio Alberto Guidi di Milano del 18 marzo 1997, rep. n. 32697, con la quale è stata alienata dalla società Istituto italiano fermenti S.p.a. alla società Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l. la specialità medicinale denominata «Biazolina», nelle confezioni «500» 1 fiala + fiala solv., A.I.C. n. 024134025, e «1000» 1 fiala + fiala solv., A.I.C. n. 024134037 a tutti gli effetti di legge e con tutti i suoi diritti;

Considerato che la società Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., ha a sua volta alienato, a tutti gli effetti di legge e con tutti i suoi diritti, alla società Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l., con sede in Novara, la specialità medicinale denominata «Biazolina», nelle confezioni sopra citate, che aveva acquistato dall'Istituto italiano fermenti S.p.a., con scrittura privata autenticata per atto notaio Alberto Guidi di Milano del 26 marzo 1997, rep. n. 32781, per quanto riguarda la sottoscrizione del legale rappresentante della società Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., e per atto notaio Giuseppe Mittino di Novara del 28 marzo 1997, rep. n. 322784, per quanto riguarda la sottoscrizione del legale rappresentante della società Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l.;

Visto il decreto del Ministero della sanità n. 379/1997 dell'8 agosto 1997, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1997 serie generale n. 218, con il quale è stato disposto il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Biazolina» dalla società Istituto italiano fermenti S.p.a. alla società Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l.;

Vista la nota del 23 settembre 1997 con la quale la società Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l. fa propria la domanda di riclassificazione relativa alla specialità medicinale «Biazolina» presentata dalla società Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l. in data 28 maggio 1997;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'11 settembre 1997, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe a) della specialità medicinale «Biazolina», della società Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l., nella confezione 1 flac. 1000 mg + fiala solvente, al prezzo di L. 8.000, I.V.A. compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Biazolina», della società Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l., con sede in Novara, nella confezione 1 flac. 1000 mg + fiala solvente, A.I.C. n. 024134037, è classificata in classe a), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 8.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 27

98A1474

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 1997.

Riclassificazione di specialità medicinali appartenenti al raggruppamento dei fattori di coagulazione VIII e IX da plasma umano.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 25 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 193 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1996, nel quale le specialità medicinali, appartenenti al raggruppamento dei fattori di coagulazione - VIII e IX - da plasma umano, denominate: «Emoclot D.I.», della società I.S.I., con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca), «Hemofil M», della società Baxter Healthcare Corporation, con sede in Glendale (California), rappresentata in Italia dalla società Baxter S.p.a., con sede in Roma, «Koate HS», della società Sclavo, con sede in Siena, «Kryobulin», della società Immuno, con sede in Ospedaletto (Siena), «Uman Cry D.I.», della società Plasmitalia S.p.a., con sede in Ospedaletto (Siena), «Aimafix D.I.», della società I.S.I., con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca), «Bebulin Tim 3», della società Immuno, con sede in Ospedaletto (Siena), «Alphanine», della società Alpha Therapeutic Italia S.p.a., con sede in La Fontina - Ghezzano (Pisa), ed «Haemate P», della società Centeon Pharma Gmbh, con sede in Marburg, (DE), rappresentata in Italia dalla società Centeon Pharma S.p.a., con sede in Milano, risultano classificata in classe a) con nota 37, ossia farmaco per

il quale è prevista fino al 30 giugno 1997 la duplice via di distribuzione, da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico;

Considerato che con propria deliberazione assunta nella seduta del 10 febbraio 1997 i fattori della coagulazione da plasma umano già classificati in classe a) con nota 37 vengono rapportati al costo «ex-fabbrica» di L. 570 per unità internazionale (U.I.) per il fattore VIII e di L. 600 per U.I. per il fattore IX, maggiorato della quota per la distribuzione di cui al comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, sulla scorta del procedimento di calcolo determinato dal CIPE, con delibera dell'8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1996, n. 192, comporta un coefficiente di maggiorazione, IVA compresa, di 1,6504;

Visto altresì, il decreto del Ministro della sanità del 18 aprile 1997, n. 186, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1997, n. 114, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale, contenente U.I. di principio attivo fattore VIII, denominata «Alphanate», della società Alpha Therapeutic Italia S.p.a., con sede in La Fontina - Ghezzano (Pisa), e la sua classificazione in classe a) con nota 37;

Rilevato che, con propria deliberazione assunta nella seduta del 9 giugno 1997, il termine di validità della nota 37 è stato prorogato al 30 giugno 1998;

Viste, al riguardo, le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 6 ottobre, del 22 ottobre nonché del 12 novembre 1997 concernenti l'allineamento del prezzo dei farmaci contenenti i citati fattori VIII e IX, secondo la direttiva elaborata nella predetta seduta del 10 febbraio 1997, limitatamente alle specialità il cui prezzo risulti superiore ai parametri monetari per unità internazionale atteso che tali valori monetari costituiscono un mero termine di riferimento per il complesso delle specialità esistenti e che i medesimi valori rappresentano una soglia non superabile nella determinazione dei prezzi stessi;

Rilevato, pertanto, che le specialità medicinali contenenti il fattore VIII denominate «Alphanate», «Emoclot D.I.» nonché quelle contenenti il fattore IX denominate «Alphanine» nelle confezioni indicate in dispositivo non risultano ragguagliate al rispettivo prezzo di fattore come sopra rappresentato;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, restano classificate, a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella classe a) con nota 37 con i prezzi al pubblico, I.V.A. compresa, indicato a fianco di ciascuna confezione.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1997

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 25

ALLEGATO 1

Fattore	Specialità	Ditta	Confezione	N. di A.I.C.	Prezzo precedente	Prezzo attuale	Classe
VIII	*ALPHANATE*	Alpha Therapeutic Italia S.p.a., con sede in La Fontina - Ghezzano (Pisa)	1 fl. sir. 1000 U.I. 4,6 ml	033077076	984.000 IVA inclusa	940.700 IVA inclusa	A37
VIII	*ALPHANATE*	Alpha Therapeutic Italia S.p.a., con sede in La Fontina - Ghezzano (Pisa)	1 fl. sir. 250 U.I. 4,6 ml	033077052	246.000 IVA inclusa	235.200 IVA inclusa	A37
VIII	*ALPHANATE*	Alpha Therapeutic Italia S.p.a., con sede in La Fontina - Ghezzano (Pisa)	1 fl. sir. 500 U.I. 4,6 ml	033077064	492.000 IVA inclusa	470.400 IVA inclusa	A37
VIII	*EMOCLOT D.I.*	I.S.I., con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca)	1 flac. liof. 100 U.I. + 1 flac. 5 ml	023564141	96.700 IVA inclusa	94.100 IVA inclusa	A37
IX	*ALPHANINE*	Alpha Therapeutic Italia S.p.a., con sede in La Fontina - Ghezzano (Pisa)	1 sir. doppio scomparto 1000 U.I.	029250038	1.000.600 IVA inclusa	990.200 IVA inclusa	A37
IX	*ALPHANINE*	Alpha Therapeutic Italia S.p.a., con sede in La Fontina - Ghezzano (Pisa)	1 sir. doppio scomparto 500 U.I.	029250026	505.600 IVA inclusa	495.100 IVA inclusa	A37

98A1473

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Convenzione n. 858/87 - Realizzazione del piano di sviluppo socio-economico della comunità montana Alta Irpinia. Revoca del finanziamento. (Deliberazione n. 232/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di prosecuzione e completamento degli interventi compresi nei piani triennali e nei piani annuali approvati dal CIPE;

Vista la convenzione n. 858/87, stipulata in data 9 novembre 1989, fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la comunità montana Alta Irpinia, regolante il finanziamento di lire 200 milioni per assicurare la realizzazione del piano di sviluppo socio-economico della comunità montana;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 858/87 che prevede la possibilità di revoca del finanziamento nel caso in cui il comportamento dell'ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione dell'intervento oggetto della convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti, con nota n. 5237/*bis* del 28 febbraio 1997 ha evidenziato che l'ente attuatore, nonostante precedenti solleciti, non ha provveduto a trasmettere la documentazione attestante il completamento dell'intervento oggetto della convenzione entro i termini stabiliti;

Considerato altresì che in data 21 aprile 1997 è stato comunicato all'ente attuatore ed alla regione l'avvio della procedura di revoca del finanziamento secondo quanto previsto dall'art. 12 della convenzione in esame;

Considerato che il nucleo ispettivo ha espresso parere negativo alla concessione di una proroga dei termini convenzionali richiesta dall'ente attuatore in data 14 aprile 1997;

Ritenuto pertanto che non sia stato completato l'oggetto della convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 858/87 concernente la realizzazione del piano di sviluppo socio-economico della comunità montana Alta Irpinia.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione, il Ministero del bilancio procederà in contraddittorio con l'ente convenzionato, all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborati eseguiti, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 244

98A1482

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Convenzione n. 632/87 - Realizzazione dell'aggiornamento del piano di sviluppo socio-economico della comunità montana Salto Cicolano. Revoca del finanziamento. (Deliberazione n. 233/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di prosecuzione e completamento degli interventi compresi nei piani triennali e nei piani annuali approvati dal CIPE;

Vista la convenzione n. 632/87, stipulata in data 17 aprile 1989, fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la comunità montana Salto Cicolano, regolante il finanziamento di lire 80 milioni per assicurare la realizzazione dell'aggiornamento del piano di sviluppo socio-economico della comunità montana;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 632/87 che prevede la possibilità di revoca del finanziamento nel caso in cui il comportamento dell'ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione dell'intervento oggetto della convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti, con nota n. 2424/*quater* del 22 luglio 1997 ha evidenziato che l'ente attuatore, nonostante precedenti solleciti, non ha provveduto a trasmettere la documentazione attestante il completamento dell'intervento oggetto della convenzione entro i termini stabiliti;

Considerato altresì che in data 28 luglio 1997 è stato comunicato all'ente attuatore ed alla regione l'avvio della procedura di revoca del finanziamento secondo quanto previsto dall'art. 12 della convenzione in esame;

Ritenuto pertanto che non sia stato completato l'oggetto della convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 632/87 concernente la realizzazione dell'aggiornamento del piano di sviluppo socio-economico della comunità montana Salto Cicolano.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione, il Ministero del bilancio procederà, in contraddittorio con l'Ente convenzionato, all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborati eseguiti, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 243

98A1483

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Convenzione n. 258/87 - Realizzazione del piano di sviluppo socio-economico della comunità montana del Partenio. (Deliberazione n. 234/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di prosecuzione e completamento degli interventi compresi nei piani triennali e nei piani annuali approvati dal CIPE;

Vista la convenzione n. 258/87, stipulata in data 1° marzo 1989, fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la comunità montana del Partenio, regolante il finanziamento di lire 80 milioni per assicurare la realizzazione del piano di sviluppo socio-economico della comunità montana;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 258/87 che prevede la possibilità di revoca del finanziamento nel caso in cui il comportamento dell'ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione dell'intervento oggetto della convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti, con nota n. 2856/*quater* del 14 aprile 1997 ha evidenziato che l'ente attuatore, nonostante precedenti solleciti, non ha provveduto a trasmettere la documentazione attestante il completamento dell'intervento oggetto della convenzione entro i termini stabiliti;

Considerato altresì che in data 22 aprile 1997 è stato comunicato all'ente attuatore ed alla regione l'avvio della procedura di revoca del finanziamento, successivamente confermato da questo servizio in data 4 agosto 1997 e che entrambe le note sono rimaste prive di riscontro;

Ritenuto pertanto che non sia stato completato l'oggetto della convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 258/87 concernente la realizzazione del piano di sviluppo socio-economico della comunità montana del Partenio.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione, il Ministero del bilancio procederà, in contraddittorio con l'ente convenzionato, all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborati eseguiti, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 252

97A1476

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Convenzione n. 135/88 - Galleria di piazza Fontana di collegamento tra la s.p. Ravello-Chiunzi e la s.s. Castiglione-Ravello. Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 235/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 135/88 del 2 aprile 1989, stipulata tra il comune di Ravello e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con la quale è stato regolato il finanziamento di lire 7.000 milioni per la realizzazione di una galleria atta a svincolare il centro abitato di Ravello da traffico veicolare percorrente la s.p. n. 1 di collegamento tra il sistema autostradale Nocerino-Sarnese e la Costiera amalfitana;

Vista la perizia di variante approvata con delibera della giunta comunale n. 29 del 18 gennaio 1996, che prevede la sistemazione e riqualificazione della piazza Duomo — liberata del traffico veicolare a seguito della realizzazione della predetta galleria — mediante la realizzazione di una nuova pavimentazione, dell'impianto di illuminazione e di opere a verde;

Vista la nota n. 545 del 25 gennaio 1996, con la quale il comune di Ravello chiede l'approvazione della predetta perizia di variante secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995 e la concessione di una proroga dei termini convenzionali;

Considerato che il nucleo ispettivo ha rilevato che non sussistono ostacoli realizzativi avendo il progetto in variante ottenuto le necessarie autorizzazioni, compresa quella della competente soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici;

Considerato che il nucleo di valutazione, a seguito delle ulteriori informazioni fornite dall'ente attuatore, ha ritenuto che l'intervento integrativo proposto con la variante in esame, sotto il profilo della funzionalità economica, presenta oggettivi elementi di congruenza con le finalità di valorizzazione turistica originarie;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 135/88 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato;

2. Di prorogare di mesi 12 il termine di scadenza della convenzione, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Variante precedente	Variante in esame
Lavori ed espropri	5.316	4.270	5.132
Imprevisti	47	112	112
Lievitazione prezzi	50	71	71
Spese generali	500	500	(1) 500
I.V.A.	1.087	880	1.063
Ribassi d'asta	—	1.167	122
TOTALE	7.000	7.000	7.000

(1) Le spese generali sono state ridotte da lire 622 milioni all'importo di convenzione.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 251

97A1478

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Convenzione n. 204/90 - Deviazione della provinciale n. 18 «Ofantina» nella zona di pertinenza del parco archeologico di Venosa. Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 237/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 204/90, stipulata in data 14 maggio 1992 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l'amministrazione provinciale di Potenza regolante il finanziamento di lire 5.000 milioni per assicurare la realizzazione di una variante alla strada provinciale n. 18 «Ofantina» che colleghi quest'ultima alla s.s. n. 168 evitando l'attraversamento dell'abitato di Venosa e della zona archeologica urbana;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 1318 del 7 novembre 1995 con la quale l'ente attuatore ha approvato la perizia di variante in esame, da sottoporre alla successiva approvazione del CIPE secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1975;

Vista la successiva delibera n. 143 dell'11 febbraio 1997 con la quale l'ente attuatore ha richiesto una proroga di mesi 36 dei termini di convenzione;

Considerato che il nucleo ispettivo evidenzia che non sono stati segnalati particolari ostacoli o vincoli relativi alla esecuzione delle opere di completamento previste dalla variante in esame;

Considerato che il nucleo di valutazione esprime parere farevole alla richiesta dell'ente attuatore sia per quanto concerne le varianti dei lavori, indispensabili e necessari per la fruibilità e funzionalità dell'opera, sia per la concessione della proroga dei termini di convenzione di mesi 36;

Ritenuto che alla copertura dei maggiori oneri per lavori si fa fronte in parte mediante utilizzo, in deroga, delle economie sull'IVA, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell'oggetto della convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare la variante progettuale ai lavori di cui alla convenzione n. 204/90 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato, con l'utilizzo in deroga delle economie IVA;

2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione di mesi 36.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Aggiudicazione	Variante
Lavori ed espropri	3.903	2.687	(1) 4.090
Imprevisti	—	(2) 1.216	—
Lievitazione prezzi	44	44	—
Spese generali	286	286	169
I.V.A.	767	767	741
TOTALE	5.000	5.000	5.000

(1) Di cui 748 milioni per opere complementari al netto di IVA.
(2) Ribassi d'asta.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 249

97A1479

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Convenzione n. 391/87 - Realizzazione progettuale di un terminal cargo-aereo nell'aeroporto di Punta Raisi. Revoca del finanziamento. (Deliberazione n. 238/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di prosecuzione e completamento degli interventi compresi nei piani triennali e nei piani annuali approvati dal CIPE;

Vista la convenzione n. 391/87, stipulata in data 3 marzo 1988, fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo, regolante il finanziamento di lire 1.000 milioni per la realizzazione di indagini ed elaborazione progettuale di un terminale cargo nell'aeroporto di Punta Raisi;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 391/87 che prevede la possibilità di revoca del finanziamento nel caso in cui il comportamento dell'ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione dell'intervento oggetto della convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti, con nota n. 2552/*quater* del 21 febbraio 1997 ha evidenziato che l'ente attuatore, nonostante precedenti solleciti, non ha provveduto a trasmettere la documentazione attestante il completamento dell'intervento oggetto della convenzione entro i termini stabiliti;

Considerato altresì che in data 5 giugno 1997 è stato comunicato all'ente attuatore ed alla regione l'avvio della procedura di revoca del finanziamento e che tale nota è rimasta priva di riscontro;

Ritenuto pertanto che non sia stato completato l'oggetto della convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 391/87 concernente la realizzazione di indagini ed elaborazione progettuale di un terminale cargo nell'aeroporto di Punta Raisi (Palermo).

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione, il Ministero del bilancio procederà, in contraddittorio con l'ente convenzionato, all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborati eseguiti, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 250

97A1477

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Convenzione n. 96/87 - Prolungamento della via E. Ruggiero dalla via Laviano alla strada comunale per Tuoro. Revoca del finanziamento. (Deliberazione n. 240/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di prosecuzione e completamento degli interventi compresi nei piani triennali e nei piani annuali approvati dal CIPE;

Vista la convenzione n. 96/87, stipulata in data 18 febbraio 1987, fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Caserta, regolante il finanziamento di lire 2.350 milioni per assicurare la realizzazione del prolungamento della via E. Ruggiero dalla via Laviano alla strada comunale per Tuoro;

Visto in particolare l'art. 13 della predetta convenzione n. 96/87 che prevede la possibilità di revoca del finanziamento nel caso in cui il comportamento dell'ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione dell'intervento oggetto della convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti, con nota n. 1820 dell'8 luglio 1997 ha evidenziato che l'ente attuatore, nonostante precedenti solleciti, non ha provveduto a trasmettere la documentazione attestante il completamento dell'intervento oggetto della convenzione entro i termini stabiliti;

Considerato altresì che in data 18 luglio 1997 è stato comunicato all'ente attuatore l'avvio della procedura di revoca del finanziamento e che a tale avviso non è stato dato alcun riscontro;

Ritenuto pertanto che non sia stato completato nei termini previsti l'intervento oggetto della convenzione in esame;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento di lire 2.350 milioni regolato con la convenzione n. 96/87 concernente la realizzazione del prolungamento della via E. Ruggiero dalla via Laviano alla strada comunale per Tuoro.

2. Ai sensi dell'art. 13 della convenzione, il Ministero del bilancio procederà, in contraddittorio con l'ente convenzionato, all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di opere eseguite, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 245

98A1481

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Fondo art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 - Assegnazione IPI 1989. (Deliberazione n. 254/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3 concernente il Fondo ex art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il disegno di legge finanziaria per l'anno 1998 - atto Camera n. 4355 - già approvato dal Senato;

Visto il disegno di legge di bilancio per l'anno 1998 - atto Camera n. 4356 - già approvato dal Senato;

Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995 con la quale è stato fra l'altro assegnato, in via programmatica, al Ministero dell'industria l'importo di lire 28,028 miliardi per il finanziamento delle attività dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) per il 1998;

Vista la nota del Ministero dell'industria n. 5919 del 25 novembre 1997, con la quale viene chiesta l'assegnazione definitiva del predetto importo di lire 28,028 miliardi, a valere sul Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, per consentire allo stesso Ministero di approvare il programma di attività dell'Istituto per il 1998;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione richiesta, stante l'urgenza di assicurare la copertura finanziaria del programma di attività dell'IPI per il 1998, necessaria per la successiva approvazione ministeriale;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle risorse che si renderanno disponibili nel 1998 sul Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 96/1993 indicato in premessa, viene assegnato in via definitiva l'importo di lire 28,028 miliardi a favore del Ministero dell'industria per il finanziamento del programma di attività dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) per il medesimo esercizio.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 248

98A1480

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visti il decreto ministeriale 6 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, del 13 aprile 1996, n. 87, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dalle autorità accademiche di questa Università, relativa al riordinamento della scuola di specializzazione in Scienza e tecnica delle piante officinali;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 luglio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato nella parte concernente lo statuto della scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali, della facoltà di farmacia.

Art. 2.

Lo statuto della scuola di specializzazione di cui all'art. 1 è sostituito dallo statuto riportato in allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Il presente decreto, in vigore dall'anno accademico 1997/98, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 31 ottobre 1997

Il rettore: MODICA

ALLEGATO

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN SCIENZA E TECNICA DELLE PIANTE OFFICINALI

Art. 1.

È istituita presso l'Università di Pisa la scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali che conferisce il diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali.

Art. 2.

Al funzionamento della Scuola provvedono le facoltà di farmacia, agraria, scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 3.

La scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali» afferisce al settore farmaceutico.

Il conseguimento del diploma di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

La scuola ha lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel settore delle piante officinali, in relazione alle esigenze del servizio sanitario nazionale e/o regionale riguardo a specialisti in erboristeria da inserire nelle strutture operanti sul territorio.

Art. 4.

Il corso di studio ha durata triennale e prevede almeno 1000 ore di didattica complessiva.

Art. 5.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in 25 in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 31/1990.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

La scuola afferisce alla facoltà di farmacia ed alla sede presso il dipartimento di chimica bioorganica.

Al funzionamento della scuola concorre, oltre alla facoltà di farmacia anche quella di agraria.

Art. 6.

Alla scuola sono ammessi i laureati in: chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze forestali, scienze naturali.

Sono, altresì, ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiana e straniera,

accettato dalle competenti autorità italiane, dal consiglio della scuola e dal senato accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini della iscrizione alla scuola stessa.

Art. 7.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 8.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente art. 7, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo art. 9 alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 9.

Le aree didattiche che caratterizzano la scuola e alle quali devono essere dedicate a norma del precedente art. 8, almeno 1000 ore, sono le seguenti:

Area 1 - Propedeutica.

L'obiettivo è quello di fornire agli specializzandi le conoscenze delle piante officinali in rapporto all'ambiente, ai meccanismi genetici che le condizionano, all'attività fisiologica, alla lotta contro i parassiti vegetali, nonché le basi agronomiche e le tecniche specifiche di coltivazione delle più importanti specie officinali.

Settori scientifico-discipimari:

E01D Ecologia vegetale;

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;

G04X Genetica agraria;

G06B Patologia vegetale.

Area 2 - Teorico-sperimentale.

L'obiettivo è quello di fornire agli specializzandi le conoscenze delle più importanti classi chimiche a cui appartengono i principi attivi di interesse farmacologico, le tecniche di estrazione e di purificazione di tali costituenti, la possibilità di considerare le piante officinali come integratori alimentari, nonché i meccanismi di azione delle droghe vegetali e dei loro costituenti, le loro attività e tossicità.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X Chimica farmaceutica;

E07X Farmacologia;

E08X Biologia farmaceutica.

Area 3 - Tecnico applicativa.

Con le discipline previste in questa area è intendimento fornire le conoscenze delle tecniche di preparazione dei prodotti erboristici e/o delle specialità contenenti i loro principi attivi allo stato puro, quelle del mercato relativo alla produzione nazionale ed internazionale, compreso il problema delle importazioni, nonché gli aspetti legislativi riguardanti la produzione e il corumercio dei prodotti erboristici.

Settori scientifico-disciplinari:

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo;

N05X Diritto dell'economia;

P02A Economia aziendale.

Art. 10.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 11.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 12.

La corrispondenza della scuola di specializzazione e del titolo relativo tra le tipologie definite in quelle dell'area farmaceutica di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1995 e quelle precedenti, è individuata dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 13.

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

98A1484

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1995 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in psicologia;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 17 luglio 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel titolo VI - Facoltà di scienze della formazione, l'art. 37 è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 37. — La facoltà di scienze della formazione conferisce la laurea in psicologia e la laurea in scienze dell'educazione.

Art. 2.

Dopo l'art. 37 e con lo scorrimento degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA

Art. 38 *(Durata e articolazione del corso di laurea).* — Titolo di ammissione al corso di laurea in psicologia è quello previsto dalle vigenti leggi.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

indirizzo di psicologia generale e sperimentale;

indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

indirizzo di psicologia clinica e di comunità;

indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Art. 39 *(Biennio propedeutico).* — Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve sequire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali scelti tra quelli attivati dalla facoltà.

I nove insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le seguenti aree disciplinari:

E13X Biologia applicata, una annualità;

M10A Psicologia generale, due annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, due annualità;

M10C Metodologia e tecnica della ricerca psicologica o S03B Statistica sociale, una annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, una annualità;

M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità.

I tre insegnamenti opzionali sono scelti dagli studenti tra gli insegnamenti attivati tra le seguenti aree, limitatamente a non più di un insegnamento per area:

E13X Biologia applicata;

M04X Storia contemporanea;

M05X Discipline demoetnoantropologiche;

M08A Storia della filosofia;

M08E Storia della scienza;

M09A Pedagogia generale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

Q05A Sociologia generale;

S03B Statistica sociale.

Entro il terzo anno lo studente deve sostenere una prova di lingua inglese. A tal fine la struttura didattica competente organizza appositi insegnamenti (L18C Linguistica inglese), oppure si avvale del centro linguistico, ove istituito, o di altre idonee strutture.

Art. 40 *(Triennio d'indirizzo).* — Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti comuni del biennio propedeutico; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti, il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. Lo svolgimento delle attività pratiche potrà aver luogo anche all'esterno dell'università presso enti con cui si siano stipulate apposite convenzioni. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

A) Triennio - *Indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione e/o M09F Pedagogia sperimentale, due annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F19B Neuropsichiatria infantile;

L09A Glottologia e linguistica;

M09A Pedagogia generale;

M09C Didattica;

M09F Pedagogia sperimentale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica.

B) Triennio - *Indirizzo di psicologia generale e sperimentale.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10A Psicologia generale, tre annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, tre annualità;

M10C Metodologie e tecniche della ricerca psicologica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

B01B Fisica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

K05C Cibernetica;

L09A Glottologia e linguistica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M08E Storia della scienza;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

S01A Statistica.

C) Triennio - *Indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11B Psicologia sociale, due annualità;

M10B Psicologia sociale, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata o M11B Psicologia sociale, una annualità;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F22C Medicina del lavoro;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N07X Diritto del lavoro;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

N17X Diritto penale;

P01B Politica economica;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02D Organizzazione aziendale;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

D) Triennio - *Indirizzo di psicologia clinica e di comunità.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità;

M11E Psicologia clinica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F11A Psichiatria;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22C Medicina del lavoro;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N17X Diritto penale;

Q05G Sociologia della devianza;

S10A Statistica;

S03B Statistica sociale.

Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, i competenti organi accademici possono deliberare, con le modalità di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, indirizzi alternativi a quelli sopra evidenziati in base alle specifiche esigenze organizzative e didattiche delle singole sedi universitarie, tenuto conto delle previsioni occupazionali e delle dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 41 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 42 *(Esame di laurea).* — Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Ciascun insegnamento comprende un'attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche) di almeno 60 ore.

Dell'indirizzo seguito si farà menzione sul certificato di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 ottobre 1997

Il rettore: COSSU

98A1511

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 10 febbraio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni;

Vedute le deliberazioni adottate in data 10 luglio 1997 e 29 agosto 1997, approvate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 30 settembre 1997, con le quali rispettivamente i consigli delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia hanno proposto la trasformazione della scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico in «diploma Universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico» e che il nuovo diploma universitario sia incardinato nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto rettorale 21 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1991, con il quale è stata istituita presso l'Università degli studi di Urbino la scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico;

Veduto il decreto ministeriale 24 luglio 1996 relativo alla nuova tabella XVIII-*ter* dell'ordinamento didattico universitario;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduto l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, e la C.M. 2079 del 5 agosto 1997;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato nel senso che al Capo III - dell'ordinamento generale degli studi - Sezione I «Norme generali» l'art. 13, e allo stesso Capo III - Sezione VII «Norme speciali per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali» gli articoli 104 e 109 sono modificati nel modo che segue:

Capo III

DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

Sezione I - *Norme generali*

Art. 13. Il nono comma dell'articolo è integrato con la seguente aggiunta: «ed il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

Capo III

Sezione VII - *Norme speciali per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*

Art. 104. È integrato con la seguente aggiunta: «ed il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

Dopo l'art. 109 sono inserite le seguenti norme relative alla istituzione del corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, con l'ordinamento degli studi sotto indicato:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Art. 1.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1.1. La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali istituisce il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere, nell'ambito degli atti di propria competenza, attività di laboratorio relativa ad analisi biochimiche e biotecnologiche, microbiologiche, virologiche, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di genetica, di immunometria, ivi comprese le tecniche radioimmunologiche, di citopatologia e di anatomia patologica e istopatologia, con responsabilità relativa all'ambito tecnico delle prestazioni, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994 n. 745.

Art. 2.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche di natura teorica con esami relativi ai corsi di ciascun

semestre ed attività didattica di natura pratica di tirocinio con esami annuali pari all'orario complessivo stabilito.

Il corso è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche ed attività pratiche comprendenti attività tutorate di tirocinio, di studio guidato, esercitazioni, seminari, di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della formazione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, l'apprendimento dei principi di funzionamento della strumentazione analitica, le basi metodologiche del processo analitico per le analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica, comprese le analisi farmacotossicologiche e di galenica farmaceutica, biotecnologiche, immunoematologiche, immunometriche con metodo radio-immunologico, genetiche e di anatomo-cito-istopatologie e sala settoria, i principi di sicurezza di laboratorio e di radioprotezione.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: settori B01B Fisica, C03X Chimica generale e inorganica, C05X Chimica organica, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia, F22A Igiene generale ed applicata, K10X Misure elettriche ed elettroniche, V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Primo Anno - I semestre.

Area A - Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica e informatica.

Settori: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

A.2 Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica.

Settori: C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E04B Biologia molecolare, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4 Corso integrato di Anatomia umana ed istologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extra ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

Primo Anno - II semestre.

Area B - *Biochimica, microbiologia e fisiologia* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi, apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

B.1 Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica.

B.2 Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica.

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 Corso integrato di fisiologia umana.

Settore: E06A Fisiologia umana, E10X Biofisica medica.

B.4 Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico ed economia sanitaria.

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, P02A Economia aziendale, Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro.

B.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri finalizzata all'apprendimento dei fondamenti delle analisi di laboratorio e dell'organizzazione di laboratorio biomedico (700 ore nell'intero anno).

Secondo Anno - I semestre.

Area C - *Fisiopatologia generale* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

C.1 Corso integrato di patologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

C.2 Corso integrato di microbiologia clinica.

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

C.3 Corso integrato di fisiopatologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

C.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

Secondo Anno - II semestre.

Area D - *Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia* (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana, comprese quelle radioimmunologiche, nonché principi di igiene e sicurezza, organizzazione sanitaria e controllo di qualità, deontologia ed etica professionale.

D.1 Corso integrato di patologia clinica e cito-patologia.

Settore: F04B Patologia clinica.

D.2 Corso integrato di immunologia ed immunoematologia.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

D.3 Corso integrato di istopatologia.

Settori: F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia.

D.4 Corso integrato di bioetica, deontologia ed etica professionale.

Settore: F02X Storia della medicina.

D.5 Corso integrato di igiene generale ed applicata, medicina legale e norme di sicurezza e radioprotezione.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

D.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati (1.000 ore nell'intero anno).

Terzo Anno

Area E (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le metodiche di analisi in patologia clinica, biochimica clinica e microbiologia clinica, anatomia patologica e citoistopatologia comprese le tecniche settorie, nonché le metodiche di analisi in genetica medica e di tossicologia e galenica farmaceutica.

I semestre.

E.1 Corso integrato di tecniche diagnostiche di patologia clinica e immunoematologia.

Settori: F04B Patologia clinica, F04A Patologia generale.

E.2 Corso integrato di tecniche diagnostiche di microbiologia, virologia, micologia e parassitologia.

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

E.3 Corso integrato di tecniche diagnostiche di biochimica clinica.

Settore: E05B Biochimica clinica.

E.4 Corso integrato di tecniche diagnostiche di anatomia patologica.

Settori: F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia.

II semestre.

E.5 Corso integrato di tecniche diagnostiche di citopatologia ed istopatologia.

Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anato-istopatologia.

E.6 Corso integrato di farmacotossicologia e galenica farmaceutica.

Settori: E058 Biochimica clinica, E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica.

E.7 Corso integrato di citogenetica e genetica medica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

E.8 Corso integrato di patologia clinica e patologia molecolare.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

E.9 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati, compresa la sala settoria (nell'anno 1.300 ore).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato e compiuto, per quanto di sua competenza, i seguenti atti, in diretta collaborazione con il personale di laboratorio (decreto ministeriale n. 745/1994), nella misura minima sotto-indicata:

300 procedure pre-analitiche su materiali biologici;

300 procedure analitiche di materiali biologici, sia manuali che semi-automatiche che automatiche nei diversi settori di laboratorio;

300 preparazioni ematologiche;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

100 preparazioni di sedimenti urinari;

50 preparazioni di esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

100 procedure per dosaggi EIA, ELISA, ecc.;

100 procedure per dosaggi radioimmunologici (RIA);

100 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

120 procedure per separazione e identificazione elettroforetica di proteine e di isoenzimi e fattori della coagulazione;

100 preparazioni citologiche ottenute sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

100 procedure di tipizzazione batterica e virale;

partecipazione all'allestimento di 2 nuove metodiche analitiche;

20 preparazioni di emocomponenti, concentrati eritrocitari e piastrinici;

partecipazione alle procedure di sicurezza e qualità;

partecipazione alla esecuzione di analisi di urgenza di laboratorio;

20 procedure di preparazione all'esecuzione del riscontro diagnostico autoptico;

100 preparati istopatologici (allestimento, taglio, colorazioni di routine);

100 preparati di citologia;

100 preparati di colposcopia (colorazioni);

100 preparati isto-citopatologici colorati con tecniche istochimiche ed immunoistochimiche;

100 preparati per indagini citogenetiche;

30 procedure per estrazione di DNA e/o RNA;

30 procedure di preparazione per Southern Blot e P.C.R.;

procedure per allestimento di 50 colture cellulari;

20 preparazioni di sacche per nutrizione parenterale rispettivamente con tecnica manuale e computer-guidata;

20 preparazioni di mescolanze rispettivamente di antiblastici e farmaci per via infusionale;

10 preparazioni di galenici e magistrali rispettivamente di forme solide, liquide, semisolide, ad uso orale, dermatologico e rettale;

20 preparazioni di soluzione ad uso disinfettante;

50 procedure analitiche cromatografiche.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 10 febbraio 1998

Il rettore: Bo

98A1513

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 2 febbraio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dello IULM, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490, e successivamente modificato ed integrato;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista l'atto di indirizzo trasmesso dal MURST con nota prot. 2402 in data 31 ottobre 1996, relativo all'articolazione dei corsi e dei piani degli studi universitari;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95 e 119;

Viste le deliberazioni assunte dal neocostituito consiglio della facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo dello IULM nella seduta del 26 novembre 1997 e dal consiglio di amministrazione dello IULM nella seduta del 16 dicembre 1997;

Considerato che l'attivazione del corso di laurea in scienze della comunicazione di cui alla tabella XL dell'ordinamento didattico universitario è prevista presso la sola sede centrale dell'Università, a partire dall'anno accademico 1998/1999;

Rilevata l'opportunità di inserire contestualmente a statuto, in attesa di definirne le modalità di eventuale attivazione, anche la collegata tabella XL-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, relativa al corso di diploma universitario in tecniche pubblicitarie;

Considerato che l'attivazione del corso di laurea in oggetto non comporta alcun onere aggiuntivo per lo Stato e che il consiglio di amministrazione ha già provveduto nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 all'accantonamento delle risorse economiche necessarie;

Considerata infine, la necessità e l'urgenza di provvedere alla modifica di statuto, al fine di poter provvedere per tempo all'organizzazione della didattica;

Decreta:

Articolo unico

Dopo l'art. 24, sono inseriti i seguenti nuovi articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Art. 25.

Finalità

Presso la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo è attivato il corso di laurea in scienze della comunicazione.

Finalità generale del corso di laurea in scienze della comunicazione e la formazione di operatori e professionisti dei processi culturali e delle reti comunicative nella prospettiva delle grandi modificazioni prodotte nei settori della comunicazione (stampa, televisione, radiofonia ecc.) dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 26.

Durata e articolazione del corso di laurea

Titolo di ammissione al corso di laurea in scienze della comunicazione è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

La durata del corso di laurea in scienze della comunicazione e di cinque anni.

Il corso degli studi prevede un biennio formativo di base ed un triennio successivo di specializzazione articolato in tre indirizzi finalizzati ad una preparazione professionale in uno specifico settore.

Gli indirizzi del triennio di specializzazione sono:

a) comunicazioni di massa;

b) comunicazione istituzionale e di impresa;

c) giornalismo.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi sono disposte, su proposta del consiglio di corso di laurea, dal consiglio di facoltà.

L'attività didattica è articolata in lezioni, esercitazioni, seminari e prove di valutazione. L'impegno didattico complessivo e determinato dalle strutture didattiche competenti.

Art. 27.

Biennio di formazione di base

Nel primo biennio il piano degli studi prevede dieci insegnamenti fondamentali, scelti entro le seguenti aree disciplinari:

1) Area scientifico-tecnologica: Informatica generale - Sistemi e Tecnologie della Comunicazione;

2) Area comunicativa: Sociologia della comunicazione - Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa;

3) Area economica: Economia politica - Politica economica - Economia pubblica;

4) Area sociologica: Sociologia;

5) Area semiologica: Semiotica;

6) Area linguistica: Linguistica generale - Sociolinguistica;

7) Area psicologica: Psicologia dei processi cognitivi - Psicolinguistica;

8) Area giuridica: Diritto pubblico - Diritto privato;

9) Area storica: Storia economica e sociale dell'età contemporanea - Storia contemporanea.

Le prime 9 discipline saranno scelte dalla facoltà entro le aree (con non più di un insegnamento per ciascuna area), mentre la decima disciplina sarà scelta tra gli insegnamenti non sostenuti nelle aree 1) e 2).

La facoltà potrà sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale e comunque entro lo stesso raggruppamento concorsuale.

Entro il biennio di formazione base o al massimo entro il terzo anno, lo studente dovrà sostenere inoltre:

due prove scritte di composizione o elaborazione di testi con l'uso di un programma di elaborazione testi, una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese;

un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della preparazione a queste prove la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi del centro linguistico interfacoltà, ove per essere ammesso alla prova di composizione testi, lo studente dovrà frequentare e superare un laboratorio di scrittura, nelle forme che saranno indicate dalla struttura didattica, anche istituendo specifici lettorati o attivando corsi di teoria e tecnica della scrittura.

Art. 28.

Triennio di indirizzo

Per essere ammesso agli esami di profitto del triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami obbligatori del biennio propedeutico.

Le due prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese possono essere superati anche entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere successivamente modificata.

Ogni indirizzo comporta tre insegnamenti fondamentali comuni, sette insegnamenti costitutivi dell'indirizzo e quattro insegnamenti opzionali, da scegliere tra quelli indicati al successivo art. 30.

Insegnamenti fondamentali comuni del terzo anno:

1) un insegnamento a scelta tra retorica e stilistica; lingua straniera moderna; grammatica italiana; storia della lingua italiana.

2) un insegnamento a scelta tra: comunicazione visiva; iconologia e iconografia; semiologia del cinema e degli audiovisivi; disegno industriale.

3) un insegnamento a scelta tra: antropologia culturale; psicologia sociale; scienza della politica; Sociologia dei processi culturali.

I 7 insegnamenti costitutivi di ogni indirizzo sono scelti entro i seguenti elenchi di 9 insegnamenti:

Indirizzo in comunicazioni di massa:
insegnamenti costitutivi: 1). Diritto dell'informazione e della comunicazione; 2). Teorie e tecniche del linguaggio cinematografico; 3). Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico; 4). Teorie e tecniche del linguaggio radio-televisivo; 5). Storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali; 6). Economia e organizzazione delle imprese editoriali; 7). Storia delle relazioni internazionali; 8). Metodologia e tecnica della ricerca sociale; 9). Teorie e tecniche dei nuovi media.

Indirizzo in Comunicazione istituzionale e d'impresa:
insegnamenti costitutivi: 1). Diritto dell'economia; 2). Economia aziendale o Organizzazione aziendale; 3). Marketing; 4). Scienza dell'opinione pubblica o Istituzioni politiche e gruppi di pressione; 5). Metodologia e tecnica della ricerca sociale; 6). Teorie e tecniche della comunicazione pubblica; 7). Teorie e tecniche della promozione d'immagine; 8). Tecniche della comunicazione pubblicitaria; 9). Storia dell'industria o Storia economica contemporanea.

Indirizzo in Giornalismo (1):
insegnamenti costitutivi: 1). Storia del giornalismo; 2). Diritto dell'informazione e della comunicazione; 3). Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico oppure: Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo; 4). Teoria e tecniche dei nuovi media; 5). Economia della comunicazione, oppure: Economia e gestione delle imprese di comunicazione oppure: Teoria e politica dello sviluppo; 6). Relazioni internazionali oppure: Storia delle istituzioni politiche; 7). Metodologia e tecniche della ricerca sociale; 8). Etica e deontologia della comunicazione; 9). Lingua italiana (2).

---

(1) Le prime tre discipline sono obbligatorie per tutte le sedi.
(2) I contenuti didattici del corso saranno specificamente rapportati agli obiettivi formativi dell'indirizzo.

Art. 29.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 30.

Insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio

Comunicazione politica; Criminologia; Diritto all'informazione; Diritto costituzionale; Diritto d'autore; Diritto del lavoro; Diritto dell'ambiente; Diritto della persona; Diritto della sicurezza sociale; Diritto internazionale; Diritto parlamentare; Economia dei media; Economia della cultura; Economia industriale; Editoria multimediale; Elementi di musica elettronica; Epistemologia; Estetica; Filosofia del linguaggio; Filosofia della scienza; Formazione e gestione delle risorse umane; Geografia politica ed economica; Informatica applicata; Interazione uomo-macchina; Istituzioni di diritto e procedura penale; Istituzioni giuridiche e mutamento sociale; Letterature comparate; Linguistica computazionale; Logica dei linguaggi naturali; Logica matematica; Logica; Metodi e tecniche della legislazione; Metodi e tecniche di produzione grafica; Organizzazione internazionale; Politica dell'ambiente; Politica economica internazionale; Politica sociale; Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni; Psicologia delle tossicodipendenze; Relazioni internazionali; Scienze cognitive; Semiologia della musica; Semiologia delle arti; Semiotica del testo; Sistemi esperti e intelligenza artificiale; Sistemi grafici; Sociologia dei processi di socializzazione; Sociologia dell'organizzazione; Sociologia delle comunicazioni di massa; Sociologia politica; Storia dei movimenti e dei partiti politici; Storia del cinema; Storia del movimento sindacale; Storia del pensiero politico contemporaneo; Storia del pensiero scientifico; Storia del teatro; Storia dell'arte contemporanea; Storia dell'arte; Storia della filosofia; Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; Storia della musica; Storia della radio e della televisione; Storia della scienza e della tecnica; Storia della scienza; Storia delle dottrine politiche; Storia delle relazioni internazionali; Storia e critica del cinema; Storia e istituzioni di un'area geografica; Storia e tecnica della fotografia; Tecnologie dell'educazione; Teoria dell'informazione; Teorie della traduzione.

Possono essere inoltre scelte come complementari anche le discipline fondamentali non scelte come tali e le discipline costitutive degli indirizzi diversi da quello scelto.

Art. 31.

Esami di profitto e di laurea

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi ai 10 insegnamenti del biennio di formazione di base e ai 14 insegnamenti

del triennio di indirizzo, di cui 4 scelti nell'elenco degli insegnamenti opzionali. L'esame di profitto è espresso in trentesimi.

L'esame di laurea consisterà nella discussione di una tesi di laurea nell'ambito dell'indirizzo prescelto (incluse le discipline fondamentali pertinenti all'indirizzo. La votazione dell'esame di laurea è espressa in centodecimi.

Per l'indirizzo in giornalismo l'ammissione all'esame di laurea è subordinato alla frequenza delle attività di laboratorio e di esercitazione (inclusi seminari professionali e stages di formazione), unificabili sotto la dizione pratica guidata, con inizio dal terzo anno di corso e di durata complessiva di diciotto mesi, e comunque nel rispetto delle vigenti leggi sull'accesso alla professione giornalistica.

Gli stage (collettivi o individuali presso redazioni di quotidiani, periodici, stazioni radiofoniche e televisive, agenzie di stampa o multimediali, uffici stampa degli atenei o di altre istituzioni di rilevante interesse pubblico) dovranno svolgersi in regime di convenzione tra il corso di laurea e l'ente ospitante, potranno articolarsi in più periodi, per una durata complessiva di sei mesi, e prevedono obbligatoriamente la figura del tutore all'interno della redazione ospitante. Le esercitazioni si svolgeranno attraverso seminari semestrali o annuali, collegati alla specializzazione nei vari generi giornalistici. Tali seminari dovranno essere condotti da giornalisti professionisti, in coordinamento con i docenti titolari degli insegnamenti. Le attività di laboratorio (scrittura specialistica, grafica, titolazione e impaginazione, organizzazione del lavoro redazionale, ecc.), debbono integrare la didattica con il necessario corredo tecnico. A tal fine i laboratori dovranno essere gestiti da giornalisti professionisti o da esperti qualificati e dovranno svolgersi secondo programmi coordinati con gli insegnamenti costitutivi e i seminari di specializzazione.

Le strutture didattiche a regime indicheranno le dotazioni tecniche ed editoriali disponibili per lo svolgimento dei seminari professionali e degli stage.

Per quanto riguarda i collegamenti con le realtà professionali e il riconoscimento della preparazione conseguita dagli studenti, oltre a quanto previsto dagli accordi nazionali di programma per la programmazione sull'intero territorio nazionale, le strutture didattiche potranno stipulare specifiche convenzioni con le associazioni professionali di giornalisti e con quelle imprenditoriali, ai fini della programmazione degli stage (periodi di svolgimento, affluenza degli studenti nelle redazioni, collocazione territoriale, ecc.; le strutture didattiche potranno stabilire specifiche convenzioni — opportunamente regolate riguardo la programmazione didattica — con gli FIG, per l'uso delle attrezzature tecnico-editoriali e l'organizzazione dei laboratori professionali e dei seminari. Le strutture didattiche dovranno necessariamente dotarsi di commissioni didattiche miste (docenti, giornalisti e rappresentanti delle aziende editoriali) per la concertazione dei programmi.

Art. 32.

Raccordo con il diploma universitario in tecnica pubblicitaria

Lo studente del corso di laurea in scienze della comunicazione che abbia concluso il biennio propedeutico è ammesso al terzo anno del corso di diploma in tecnica pubblicitaria, con il riconoscimento degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori comuni nonché delle prove scritte di lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese, e con l'obbligo di integrare il piano di studi con gli insegnamenti obbligatori non seguiti.

Art. 33.

Diploma universitario in tecnica pubblicitaria

Presso la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo è istituito il corso di diploma universitario in tecnica pubblicitaria.

Titolo di ammissione al corso di diploma in tecnica pubblicitaria è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Il corso di studi ha durata triennale.

Il numero degli studenti iscritti — e la loro eventuale selezione è determinata dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà competente.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in tecnica pubblicitaria.

Art. 34.

Articolazione del corso degli studi

Il corso degli studi è articolato in un primo biennio, inteso a fornire una preparazione di base e in un anno conclusivo di carattere specificamente professionale.

L'impegno didattico complessivo è determinato dalle strutture didattiche competenti e comprende lezioni, esercitazioni, seminari e prove di valutazione.

Art. 35.

Biennio di formazione di base

Nel corso del primo biennio, il piano degli studi deve prevedere almeno 8 insegnamenti, per un impegno didattico di almeno 500 ore che rientrino nelle seguenti aree disciplinari:

1) Area comunicativa: Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;

2) Area giuridica: Diritto dell'informazione e della comunicazione;

3) Area economica: Economia politica - Economia aziendale;

4) Area psicologica: Psicologia dei processi cognitivi - Psicologia sociale;

5) Area Sociologica: Sociologia - Sociologia economica;

6) Area metodologica: Metodologia e tecnica della ricerca sociale - Statistica;

7) Area retorico-semiologica: Semiotica - Retorica e stilistica.

I primi 7 insegnamenti devono essere scelti nelle suddette aree disciplinari, ciascuna delle quali deve essere presente, nel piano degli studi, con almeno un insegnamento.

L'ultimo insegnamento sarà scelto dalla facoltà entro le suddette aree.

La facoltà potrà sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale e comunque entro lo stesso raggruppamento concorsuale.

Entro il biennio lo studente deve inoltre sostenere due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di un programma di elaborazione dati, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese, nonché un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della preparazione a queste prove, la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi — per la lingua inglese — del centro linguistico interfacoltà, o di altre strutture adeguate.

Art. 36.

Anno professionale

Per sostenere gli esami del terzo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami, le prove e il colloquio del biennio precedente.

Il terzo anno comprende 6 insegnamenti per un'attività didattica di almeno 350 ore, di questi, 4 insegnamenti sono obbligatori e devono essere scelti nel seguente elenco:

1) Economia e tecnica della pubblicità;

2) Strumenti e strategie della comunicazione d'impresa; Teorie e tecniche della promozione di immagine;

3) Tecniche della comunicazione pubblicitaria;

4) Informatica generale o Informatica applicata.

Lo studente deve inoltre seguire i seminari specialistici come esperti, organizzati dalla struttura didattica competente che ne stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo.

Gli altri 2 insegnamenti sono scelti dallo studente tra quelli attivati entro il seguente elenco, eventualmente integrato secondo le procedura di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 341/1990:

1) Disegno industriale.

2) Marketing;

3) Psicolinguistica;

4) Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;

5) Sociolinguistica;

6) Sociologia della comunicazione;

7) Tecnica della comunicazione visiva;

8) Teorie e tecniche della comunicazione pubblica;

9) Statistica sociale;

10) Teorie e tecniche della promozione di immagine;

11) Estetica.

Art. 37.

Formazione professionale

Nel corso del terzo anno lo studente deve seguire, per un periodo di almeno quattro mesi, uno stage di formazione professionale organizzato anche sulla base di intese e di convenzioni fra l'università e un ente o istituzione pubblici o privati, che ne certifichi l'esito.

Art. 38.

Esame di diploma

Per il conseguimento del diploma lo studente dovrà sostenere uno specifico esame finale consistente in un colloquio interdisciplinare sul contenuto degli insegnamenti e dei laboratori dell'anno conclusivo, integrato dalla presentazione e discussione di un progetto pubblicitario.

Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli 8 insegnamenti obbligatori del primo biennio e nei 4 insegnamenti obbligatori dell'anno conclusivo, nonché in due insegnamenti opzionali, e deve inoltre aver superato le 2 prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese; infine, deve aver frequentato, con esito positivo, lo stage di formazione professionale.

Art. 39.

Raccordo con il corso di laurea in scienze della comunicazione

Il diplomato in tecnica pubblicitaria può essere iscritto al terzo anno del corso di laurea in scienze della comunicazione, con il riconoscimento da parte della struttura didattica competente degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico e dell'indirizzo scelto, purché di uguale denominazione strettamente affine, e di altri 2 esami, in luogo di altrettanti insegnamenti opzionali, nonché delle prove scritte di lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese.

Si fa riserva di acquisire il parere del comitato regionale di coordinamento dei rettori lombardi.

Milano, 2 febbraio 1988

Il rettore: ALBERONI

98A1512

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 1° dicembre 1997), **coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 1998, n. 5** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 1998), **recante: «Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Ripristino della liquidità

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

2. Le restituzioni di cui al comma 1 *non sono effettuate* nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa.

3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino *restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare* relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, *nonché l'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 10 per cento della medesima.* Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono, entro *dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,* restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate.

3-bis. *Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare, a partire dal periodo 1995-1996, finché permangono nella disponibilità dell'acquirente, sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 3.*

4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999. In tal caso, gli acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

4-bis. *La validità delle garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo prestate per conto dei produttori per il periodo 1995-1996 è, a richiesta, prorogata, alle medesime condizioni pattuite, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale dell'obbligato principale.*

Riferimenti normativi:

— Il decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, reca: «Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura».

Si trascrivono i commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante: «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario»:

«3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

4. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, come risultante dai bollettini previsti dall'art. 4».

— Il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, reca: «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria». Si trascrive il testo dell'art. 2:

«Art. 2. — 1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'osservanza di quanto prescritto nel regola-

mento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, procede alla riduzione, prioritariamente della quota *A* non in produzione e successivamente della quota *B* assegnate ai produttori, nel rispetto dei seguenti criteri:

0.*a)* la riduzione della quota *A* non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta, qualora la quota *A* non in produzione ecceda il 50 per cento della quota *A* attribuita;

a) la riduzione della quota *B* è realizzata prendendo in considerazione le quote *B* assegnate a ciascun produttore ed applicando alle medesime la stessa diminuzione percentuale;

b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati entro il 31 marzo 1995 e con effetto a partire dal periodo 1995-1996.

2-*bis*. I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote *A* e *B* ad essi spettanti.

2-*ter*. L'istanza di cui al comma 2-*bis* deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione o provincia autonoma, che la trasmette all'EIMA, entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano.

2-*quater*. Ai soli fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte bovino nel periodo 1994-1995, resta valida l'assegnazione di quota disposta con il bollettino EIMA del 29 aprile 1994 per tutti i produttori nei confronti dei quali la quota sia stata soppressa o ridotta dall'EIMA successivamente al 1° dicembre 1994».

Art. 2.

Accertamenti della produzione lattiera

1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 16 settembre 1997, nonché dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, determina gli effettivi quantitativi di latte *prodotto e* commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi «zero»;

c) modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), *qualora la produzione dichiarata superi tale media del 20 per cento, ferma ogni altra responsabilità, anche penale, del produttore e dell'acquirente;*

d) contratti di circolazione delle quote latte, *rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla commissione governativa di indagine, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81,* quali, in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;

e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti o errate, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L1 di aziende agricole destinatarie dei premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche.

2. I contratti di cui al comma 1, lettera *d)*, devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. *In caso di ritardato od omesso invio, le regioni competenti possono procedere alla revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sentita la commissione di garanzia di cui al presente decreto.* Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. *La commissione può comunque esaminare i contratti pervenuti alla stessa prima della suddetta comunicazione.* Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7.

3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997 *tenendo conto che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale;*

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti.

4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

5. L'AIMA comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali.

6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province autonome ove è ubicata l'azienda del produttore ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA. Le regioni e province autonome, previa convocazione *del produttore ricorrente e, ove necessario, dell'acquirente* per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al ricorrente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10.

7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, previa intesa con il Ministero per le politiche agricole, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Nello stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA. Le decisioni pervenute all'AIMA oltre detto termine perentorio sono considerate irricevibili. *Resta ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa.*

8-bis. *Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera* c), *della legge 15 marzo 1997, n. 59, in caso di inadempienza del rispetto dei termini perentori previsti dal comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari.*

9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.

10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame *e le altre modalità di applicazione del presente decreto.*

11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare.

Riferimenti normativi:

Per il titolo del D.L. n. 130/1997 v. nei riferimenti normativi dell'art. 1.

Il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997 stabilisce: «Modalità per la presentazione all'AIMA delle dichiarazioni di consegna latte o equivalente per i periodi 1995-1997».

— Il decreto del Ministro per le politiche agricole del 16 settembre 1997 istituisce il «Comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte».

— Il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, reca: «Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura». Si trascrive il testo del comma 28 dell'art. 1:

«28. È istituita una commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di accertare la sussistenza di eventuali irregolarità nella gestione delle quote da parte di soggetti pubblici e privati, nonché di eventuali irregolarità nella commercializzazione di latte e prodotti lattieri da parte dei produttori o nella relativa utilizzazione da parte degli acquirenti di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, anche in relazione all'effettiva produzione nazionale, e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti».

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, reca: «Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero caseario». Si trascrive il testo dell'art. 23 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica:

«Art. 23 *(Riconoscimento dell'acquirente)*. - 1. Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento CEE n. 536/1993 gli acquirenti sono tenuti a presentare, entro il 30 novembre 1993, alle regioni, apposita istanza redatta conformemente all'allegato fac-simile 7 corredata dal certificato di iscrizione alla camera di commercio.

2. La firma del legale rappresentante o del titolare dell'impresa apposta in calce alla domanda deve essere autenticata secondo la vigente normativa in materia.

3. Le regioni, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, dispongono il riconoscimento.

4. Le imprese che intendono iniziare l'attività successivamente al 30 novembre 1993 devono chiedere ed ottenere il riconoscimento, con le medesime modalità indicate nei commi 1 e 2, prima di iniziare la propria attività.

5. Al fine di consentire al produttore di adempiere all'obbligo di verificare che l'acquirente da lui rifornito abbia ottenuto il riconoscimento, le regioni provvedono ad istituire un apposito albo degli acquirenti.

6. Le regioni trasmettono all'AIMA copia dell'elenco degli acquirenti riconosciuti entro il 31 gennaio 1994.

7. Le regioni in caso di inosservanza da parte degli acquirenti degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale del settore lattiero-caseario procedono alla revoca del riconoscimento.

8. Tutte le variazioni del predetto albo debbono essere comunicate all'AIMA».

Il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, reca: «Disposizioni urgenti in materia di quote latte». Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, la commissione continua ad avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia di cui all'art. 1, comma 30, del decreto- legge di cui al comma 1, le quali nello svolgimento di tali funzioni, possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative, avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali».

-- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della suddetta legge:

«Art. 3. -- 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono:

a)-b) (omissis);

c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessari per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;».

Art. 3.

Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e successive modificazioni, l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'articolo 2, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo 2. *Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nell'esecuzione della rettifica, procede al raffronto tra i dati della compensazione nazionale eseguita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore, determinati sulla base dei risultati degli accertamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, ed applica, in via perequativa, l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il produttore. La rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisce a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare per lo stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA.*

1-bis. *A seguito della verifica di cui al comma 1 il Governo comunica all'Unione europea l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e 1996-1997, per la rettifica dei prelievi dovuti.*

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro quindici giorni dalla notifica da parte delle regioni e province autonome, nonché alla restituzione, *entro lo stesso termine*, ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Riferimenti normativi:

-- Il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, della legge 28 marzo 1997, n. 81, reca: «Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura». Si trascrive il testo del comma 35 dell'art. 1:

«35. Sulla base delle specifiche risultanze della relazione della commissione governativa di indagine, entro i successivi sessanta giorni l'AIMA provvede ad operare le eventuali rettifiche agli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-96 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-97. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'AIMA provvede a restituire le somme versate in più e a ripetere quelle versate in meno».

-- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 662, reca: «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996». Si trascrive il testo dell'art. 3:

«Art. 3 *(Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e altre disposizioni).* -- 1. Il comma 12 dell'art. 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

"12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori delle zone di montagna;

b) in favore dei produttori titolari di quota *A* e di quota *B* nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota *B*, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota *A* che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5% della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori".

2. Dopo il comma 12 dell'art. 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

"*12-bis*. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento CEE n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato, gli acquirenti trasmettono altresì una situazione mensile delle consegne di latte alle associazioni di produttori, per i produttori associati, nonché alle regioni o province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori e all'AIMA entro l'ultimo giorno del mese successivo".

3. Limitatamente al periodo 1995-1996, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'art. 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al comma 3 del medesimo articolo; gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997 sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale.

4. Secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta a partire dal 1° gennaio 1997 un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, che confluiscono nella riserva nazionale.

5. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennità versata, in base ai seguenti criteri di priorità, applicati in modo da assicurare che i quantitativi siano totalmente riattribuiti nella regione o nella provincia autonoma di provenienza e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone:

a) giovani agricoltori di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

c) produttori a cui è stata ridotta la quota *B* ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate;

c-bis) altri produttori a cui è stata ridotta la quota *B* ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta.

5-*bis*. La riassegnazione delle quote è effettuata dall'AIMA nelle regioni o nelle province autonome di provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande. Ove in tali regioni o province autonome non vengano presentate domande o vengono presentante domande per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale.

6. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE che dovrà individuare anche l'importo dell'indennità e le modalità di attuazione del programma.

6-*bis*. Il termine per la iscrizione delle imprese agricole e delle società semplici presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è prorogato fino al 31 dicembre 1996.

6-*ter*. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si può provvedere d'ufficio su iniziativa dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura».

Art. 4.
Periodo 1997-1998

1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 2. Tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i produttori interessati e comunicazione alle regioni e province autonome. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti. All'esito della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall'articolo 2, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi.

2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale «dichiarazione di contestazione». La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili. *Se il produttore non controfirma il modello L1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le modalità previste dall'articolo 2, comma 7, del presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 468.*

3. *I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare relativamente ai quantitativi di cui trattasi.*

4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1 pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a carico dell'acquirente.

Riferimenti normativi:

— Il regolamento CEE n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si trascrive il testo del paragrafo 2 dell'art. 3 del suddetto regolamento:

«2. Ogni anno, entro il 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorità competente dello Stato membro interessato una distinta dei con-

teggi effettuati per ogni produttore, o se del caso — a seconda di quanto deciso dallo Stato membro — comunica a detta autorità competente il volume totale, il volume rettificato a norma dell'art. 2, paragrafo 2, e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che gli è stato consegnato da produttori, nonché la somma dei quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori stessi dispongono e il relativo tenore rappresentativo medio di materia grassa».

— Il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, reca: «Disposizioni urgenti in materia di quote latte». Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 1:

«4. Limitatamente al periodo 1996-1997, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento CEE n. 536/1993, della Commissione del 9 marzo 1993, è differita al 30 giugno 1997 ed è redatta in conformità al modello approvato dall'A.I.M.A., da sottoscriversi anche da parte del produttore. Nello stesso termine e con le medesime modalità, gli acquirenti sono tenuti a trasmettere una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, che sostituisce ad ogni effetto quella a suo tempo presentata. Qualora il produttore non provveda alla sottoscrizione delle suddette dichiarazioni, la commissione può disporre le opportune verifiche da parte delle Forze di polizia di cui al comma 2. Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dall'art. 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468».

– La legge 26 novembre 1992, n. 468, reca: «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario». Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 11:

«Art. 11. — 1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni».

Art. 4-*bis*.

Commissione di garanzia

1. *Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita con decreto del Ministro per le politiche agricole una commissione di garanzia, composta di sette membri, esperti della materia, scelti anche tra i componenti della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi previsti nel presente decreto. La commissione comunica i risultati delle proprie verifiche al Ministro per le politiche agricole ed all'AIMA almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto. In caso di rilievi della commissione, l'AIMA riesamina le procedure e le operazioni effettuate nella parte interessata dai rilievi, riferendone al Ministro e alle commissioni parlamentari competenti.*

2. *Il compenso spettante ai membri della commissione è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale.*

3. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire cento milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale, *mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,* agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, reca: «Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura». Si trascrive il testo dell'art. 01:

«Art. 01 *(Trasferimento alle regioni di funzioni in materia di quote latte).* — 1. A decorrere dal periodo di applicazione 1997-98, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento CEE n. 3950/1992 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi, in attesa della riforma organica del settore, i compiti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) in materia di aggiornamento del bollettino 1997-98, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono. L'A.I.M.A. concorre altresì con le regioni e le province autonome per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario, anche avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'A.I.M.A.

2. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza da parte di regioni e province autonome».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A0811

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 19 gennaio 1998, n. 12.

Integrazione alla circolare n. 10 del 5 dicembre 1994: «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia».

Considerata l'opportunità di valutare, nell'interesse dei beneficiari, con maggiore anticipo le attività musicali e di danza che si svolgono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario;

La circolare n. 10 del 5 dicembre 1994 è così modificata, a partire dall'anno 1999:

«I termini di cui all'art. 1 e all'art. 18 sono sostituiti tutti da quello perentorio — ai sensi del decreto-legge 8 gennaio 1998, n. 3 — del *31 ottobre* dell'anno precedente lo svolgimento dell'attività».

Entro e non oltre tale termine dovrà essere prodotta anche la documentazione prevista dalle norme regolamentari per ogni singolo settore.

Per i festival e le rassegne, compresi quelli di danza, la documentazione di cui sopra potrà essere inviata fino a novanta giorni prima del loro inizio, restando fermo per la domanda il termine del 31 ottobre.

Eventuali irregolarità, ritenute non essenziali dall'Amministrazione, potranno essere sanate su iniziativa degli utenti entro il 30 novembre.

Per i teatri di tradizione e per l'attività lirica ordinaria il termine del 31 ottobre è spostato al 28 febbraio dell'anno successivo, limitatamente alla documentazione di assunzione diretta di responsabilità e di parziale copertura finanziaria da parte degli organizzatori.

Il Ministro delegato per lo spettacolo
VELTRONI

98A1485

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 febbraio 1998, n. 48/E.

Articolo 121-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), recante: «Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni».

Alle direzioni regionali delle entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
Ai centri di servizio delle imposte dirette
Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale
Al Dipartimento del territorio
All'Ufficio del segretario generale
Al Servizio centrale degli ispettori tributari
Al Comando generale della Guardia di finanza
Alla Direzione generale della motorizzazione civile
A tutti i Ministeri

e, per conoscenza:

Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello Stato
All'Automobile club d'Italia

1. *Premessa.*

L'art. 17, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1997, n. 255/L, ha inserito nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l'art. 121-*bis*, concernente i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

L'art. 121-*bis* del TUIR si propone di introdurre un trattamento organico della disciplina dei suddetti limiti di deduzione, precedentemente contenuta in più articoli del TUIR, operando, nel contempo, una razionalizzazione e una semplificazione della disciplina tributaria dettata in materia. Pertanto, in considerazione della «ratio» che ha ispirato l'art. 121-*bis* ne è stato disposto il suo inserimento nel titolo IV del TUIR concernente le «Disposizioni comuni».

Il successivo comma 2 del citato art. 17 dispone, altresì, l'abrogazione dei seguenti articoli del TUIR: 50, comma 4, 54, comma 5-*bis*, 66, comma 5-*bis*, 67, commi 8-*bis*, 8-*ter* e 10 limitatamente, per quest'ultimo comma, alla sola ultima parte del primo periodo ed all'intero secondo periodo.

I criteri di deduzione dettati dall'art. 121-*bis*, per effetto del comma 3 del richiamato art. 17, trovano applicazione con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Va preliminarmente sottolineato che la disciplina dettata dall'art. 121-*bis* del TUIR è applicabile esclusivamente a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

In particolare, i veicoli individuati dalla norma in commento per i quali, a differenza della disciplina precedentemente in vigore, è stato eliminato ogni riferimento alla loro cilindrata sono:

le autovetture di cui all'art. 54, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);

gli autocaravan di cui alla lettera *m)* del comma 1, dell'art. 54 del nuovo codice della strada;

i motocicli di cui all'art. 53, comma 1, anch'esso del nuovo codice della strada;

i ciclomotori di cui all'art. 52 del medesimo nuovo codice della strada;

gli aeromobili da turismo, le navi e le imbarcazioni da diporto.

Sono esclusi dalla disciplina recata dall'art. 121-*bis* del TUIR, tutti i mezzi di trasporto non a motore (ad esempio: biciclette e gondole), come pure i veicoli a motore alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali.

Relativamente alle spese e agli altri componenti negativi sostenuti per l'utilizzazione di veicoli non disciplinati dall'art. 121-*bis* del TUIR, si fa presente che la loro deducibilità è ammessa sempreché risulti soddisfatto, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il principio generale dettato dall'art. 75, comma 5, del TUIR per il quale le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono alla formazione del reddito, mentre per gli esercenti arti e professioni, in base all'art. 50, comma 1, dello stesso TUIR, sempreché i beni di cui trattasi siano impiegati nell'esercizio dell'arte o della professione.

L'art. 121-*bis* del TUIR elimina anche le precedenti distinzioni esistenti tra le varie tipologie di spese (impiego, custodia, manutenzione, riparazione ecc.) sostenute ai fini dell'utilizzo dei predetti veicoli, disciplinando, a tal fine, in modo unitario, le spese e ogni altro componente negativo indipendentemente dalla loro specifica natura.

Inoltre, come meglio verrà chiarito nel prosieguo, il legislatore opera una distinzione ammettendo solo per talune fattispecie la deduzione per intero delle spese (si confronti la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 121-*bis*), mentre, in via generale, le anzidette deduzioni rilevano entro limiti predeterminati (lettera *b)*, comma 1, dell'art. 121-*bis*) che differiscono in relazione al veicolo utilizzato (autovettura, autocaravan motociclo o ciclomotore) e alla tipologia del contratto stipulato (acquisto a titolo di proprietà, locazione anche finanziaria, noleggio).

Sempre con riferimento alle fattispecie che danno luogo ad una deduzione parziale delle spese, si osserva che un'ulteriore innovazione introdotta dall'art. 121-*bis* del TUIR concerne la deducibilità, nella misura dell'80 per cento, delle spese sostenute dagli esercenti l'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, indipendentemente dalla forma giuridica in cui l'attività venga esercitata.

2. *Ambito di applicazione.*

2.1. Veicoli interessati dall'art. 121-*bis* del TUIR.

L'art. 121-*bis* del TUIR disciplina le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per l'utilizzo di taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Trattasi, in particolare, delle autovetture, degli autocaravan, dei ciclomotori, dei motocicli e, qualora si tratti di beni destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa, anche degli aeromobili da turismo, delle navi e delle imbarcazioni da diporto.

Come è stato anticipato, nelle ipotesi in cui il veicolo utilizzato non rientri in una delle categorie espressamente individuate dal legislatore, le spese e ogni altro componente negativo sostenuto per il loro utilizzo sono deducibili prescindendo dai criteri individuati dall'art. 121-*bis* del TUIR, purché vi sia un rapporto di inerenza tra l'utilizzo del veicolo e l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

2.1.2. Fattispecie che danno luogo alla deduzione integrale delle spese.

2.1.2.1. Veicoli indicati nell'art. 121-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del TUIR.

L'art. 121-*bis*, comma 1, disciplina le ipotesi di integrale deduzione delle spese e di ogni altro componente negativo relative ai mezzi di trasporto indicati nel precedente paragrafo individuando, in merito, due ipotesi.

In particolare, la lettera *a)*, al numero 1, prevede l'integrale deduzione delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per l'utilizzo di aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan di cui alle lettere *a)* e *m)* del comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ciclomotori e motocicli, destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Ne consegue che per gli esercenti arti e professioni la predetta previsione normativa non trova applicazione. Si precisa altresì che, relativamente agli aeromobili da turismo e alle navi e imbarcazioni da diporto, le spese relative a tali beni, al di fuori dei casi previsti dalla lettera *a)* in esame, non sono deducibili, oltre che, come già detto, per gli esercenti arti e professioni anche per le imprese.

Ai fini dell'esatta individuazione delle fattispecie in cui viene soddisfatta la condizione posta dal legislatore circa l'utilizzo esclusivo dei predetti veicoli come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, debbono confermarsi le precisazioni già fornite sia con la circolare n. 37/E del 13 febbraio 1997, sia con le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi. In tali occasioni, infatti, è stato chiarito che si considerano «utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa» i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (rientrano, ad esempio, nella fattispecie in esame le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Il numero 2 della anzidetta lettera *a)* dispone la deducibilità per intero delle spese e degli altri componenti negativi relativamente ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Per quanto riguarda i veicoli individuati nel predetto numero 2, lettera *a)*, comma 1, dell'art. 121-*bis*, si precisa che rientrano nella previsione normativa gli stessi veicoli espressamente indicati al precedente numero 1.

Pertanto, posto che non si pongono particolari problemi in merito all'individuazione dei veicoli adibiti ad uso pubblico, in quanto la destinazione a tale uso viene espressamente riconosciuta attraverso un atto proveniente dalla pubblica amministrazione, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni relativamente alla esatta individuazione delle ipotesi in cui i suddetti veicoli si considerano dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Al riguardo, allo scopo di evitare comportamenti elusivi posti in essere al solo fine di fruire della deduzione per intero delle spese sostenute per l'utilizzo dei veicoli che vengono dati in uso promiscuo al dipendente, si ritiene che l'utilizzo da parte del dipendente stesso debba essere provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo (ad esempio, qualora ciò risulti da specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente).

Si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro.

Pertanto, ad esempio, nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta di un'impresa decorra dal 1° luglio al 31 dicembre (per un totale di 184 giorni) e che l'acquisto dell'autovettura sia avvenuto il 1° settembre, la condizione posta dalla norma può ritenersi soddisfatta allorché l'autovettura sia stata data in uso promiscuo al dipendente entro il 29 settembre (93 giorni al termine del periodo d'imposta).

Va precisato che, ai fini del conteggio della durata dell'utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel periodo d'imposta, non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da uno stesso dipendente.

Con riferimento alle modalità da osservarsi ai fini dell'imputazione del fringe benefit in capo al dipendente che abbia ricevuto, per la maggior parte del periodo d'imposta, in uso promiscuo i veicoli indicati dalla lettera *a)* in esame, si rinvia alle precisazioni fornite con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 paragrafo n. 2.3.2.1).

Pertanto, ai fini dell'applicazione della stessa non rilevano le ipotesi in cui il veicolo sia stato concesso ai dipendenti per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta. In tal caso, nel rispetto del principio di inerenza, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili secondo il criterio indicato dalla lettera *b)*, comma 1, dell'art. 121-*bis* del TUIR.

Parimenti, la norma non disciplina la fattispecie per la quale il veicolo sia stato concesso al dipendente per uso esclusivamente personale. Pertanto, qualora ricorra tale fattispecie, trovano applicazione i chiarimenti forniti con la citata circolare n. 37/E del 13 febbraio 1997 (paragrafo 6). In tale occasione, infatti, è stato precisato che, ferma restando l'assoggettabilità a tassazione in capo ai dipendenti di un importo determinato secondo il criterio del costo specifico (ora valore normale) di cui all'art. 48, comma 3, del TUIR, l'impresa potrà far concorrere tale importo, ai fini della determinazione del reddito, quale spesa per prestazione di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del TUIR, nei limiti delle spese da essa sostenute.

Nelle ipotesi in cui uno dei veicoli indicati nella lettera *a)* della norma in esame sia dato in uso all'amministratore di una società, sono tuttora valide le precisazioni fornite dalla scrivente con la richiamata circolare n. 37/E del 1997, pur tenendo conto delle modifiche apportate alla precedente disciplina dall'art. 121-*bis* del TUIR.

Pertanto, qualora un'autovettura venga data in uso agli amministratori occorrerà tener distinte le seguenti ipotesi:

a) autovettura concessa per l'uso personale dell'amministratore;

b) autovettura utilizzata dall'amministratore promiscuamente per l'uso aziendale e per quello personale;

c) autovettura utilizzata dall'amministratore soltanto per uso aziendale.

Nell'ipotesi sub-*a)*, le spese e ogni altro componente negativo relativo ai veicoli in esame non sono deducibili a norma dell'art. 121-*bis* del TUIR; tuttavia, i costi e le spese possono essere dedotti ai sensi dell'art. 62, comma 3, del TUIR, per la parte del loro ammontare non eccedente il compenso in natura dell'ammmistratore, determinato sulla base del valore normale.

Con riferimento all'ipotesi sub-*b)*, l'ammontare del valore normale che concorre a formare il reddito dell'amministratore è deducibile per l'impresa, sempre nei limiti delle spese sostenute da quest'ultima, ai sensi del-

l'art. 62, comma 3, del TUIR, per la parte non superiore al compenso in natura erogato all'amministratore, mentre l'eventuale eccedenza delle suddette spese è deducibile nella determinazione del reddito di impresa secondo il criterio stabilito dalla lettera *b)*, comma 1, dell'art. 121-*bis* del TUIR.

Al riguardo valga il seguente esempio: un'impresa nel corso del periodo d'imposta ha sostenuto spese per 20 milioni (di cui 12,5 milioni quale quota annuale di ammortamento e 7,5 milioni per spese di manutenzione ecc.), mentre il benefit ricevuto dall'amministratore è di 15 milioni.

In tal caso, ai fini della deduzione, occorre sottrarre alle spese sostenute dall'impresa il benefit dell'ammministratore e quindi applicare il criterio di deduzione di cui alla lettera *b)*, comma 1, dell'art. 121-*bis* del TUIR.

Pertanto, posto che ai fini fiscali le spese sostenute rilevano per 16.250.000 [risultato che si ottiene sommando 8,750.000 (quota dell'ammortamento fiscalmente rilevante, pari al 25 per cento 35.000.000) e 7.500.000 (differenza tra il totale delle spese sostenute e della quota di ammortamento risultante dal bilancio)], tale importo va decurtato del benefit dell'amministratore (15.000.000, interamente deducibile per la società). Al risultato così ottenuto (16.250.000 - 15.000.000 - 1.250.000) va applicata la percentuale di deduzione nella misura del 50 per cento. Conseguentemente le spese sostenute sono deducibili nel limite di 625.000 (1.250.000 x 50 per cento).

Per quanto attiene, infine, all'ipotesi sub *c)*, le spese e ogni altro componente negativo sostenuto per l'utilizzo dei veicoli a motore indicati nell'art. 121-*bis* del TUIR, sono deducibili, secondo il criterio indicato nel comma 1, lettera *b)*, del medesimo art. 121-*bis*, sempreché, naturalmente, l'utilizzo del veicolo sia inerente all'esercizio dell'impresa.

2.1.2.2. Altri veicoli non previsti dall'art. 121-*bis* del TUIR.

Come si evince dalla rubrica dell'art. 121-*bis* del TUIR, i limiti di deduzione ivi indicati trovano applicazione nei riguardi di taluni mezzi di trasporto a motore espressamente individuati.

Pertanto, in via di principio, si ritiene che le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per l'utilizzazione di veicoli non individuati dallo stesso art. 121-*bis* del TUIR, sono integralmente deducibili nella determinazione del reddito a condizione che si riferiscano esclusivamente ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi.

Al riguardo, comunque, si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti.

Come è noto, l'art. 121-*bis* del TUIR, diversamente dalle disposizioni precedentemente in vigore, non indica specifici criteri di deduzione per le spese sostenute per l'utilizzo di autoveicoli immatricolati sub lettera *c)*, comma 1, dell'art. 54 del nuovo codice della strada; pertanto, anche per questi veicoli, va riconosciuta, in via generale, la deduzione delle spese in rapporto alla inerenza che il loro utilizzo riveste ai fini dell'esercizio dell'impresa, dell'arte e della professione prevedendosi, come già detto in precedenza, l'integrale deduzione qualora si riferiscano esclusivamente ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi.

Si precisa che le considerazioni sopra esposte si rendono applicabili anche agli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose utilizzati da coloro che esercitano attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal soggetto esercente l'attività medesima (impresa individuale, società di persone o di capitali).

Ciò premesso, si osserva, innanzitutto, che ai fini della immatricolazione dei veicoli nella categoria «autoveicoli per trasporto promiscuo» le disposizioni del nuovo codice della strada non richiedono la sussistenza di particolari requisiti tecnici che differenzino i suddetti veicoli da quelli immatricolabili nella categoria delle «autovetture» di cui alla lettera *a)* del comma 1, dell'art. 54 del citato codice.

Conseguentemente, l'immatricolazione di un veicolo nella categoria degli «autoveicoli destinati al trasporto promiscuo» di cui alla menzionata lettera *c)* dell'articolo 54 del nuovo codice della strada, non ne comporta l'integrale deduzione delle spese e degli altri componenti negativi, consentita per gli autoveicoli stessi.

Come è stato anticipato, la «ratio» della norma in esame va ricercata nella volontà del legislatore di rendere maggiormente omogenea la disciplina fiscale relativa alla deduzione delle spese sostenute per l'utilizzo di veicoli anche in considerazione delle specifiche esigenze di talune categorie imprenditoriali che, ai fini dello svolgimento della propria attività, utilizzano alcuni tipi di veicoli che sono, per loro intrinseca natura, oggettivamente adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose e che, per effetto delle precedenti norme, venivano assoggettati a limitazioni in ordine alla deducibilità delle spese sostenute per il loro utilizzo.

Pertanto, deve ritenersi, ai fini fiscali, che la deduzione delle spese e di ogni altro componente negativo sostenuti per l'utilizzo degli autoveicoli immatricolati sub. lettera *c)* del comma 1, dell'art. 54 del nuovo codice della strada sia consentita solo allorquando i suddetti autoveicoli siano effettivamente ed oggettivamente destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose.

Al fine di verificare la sussistenza dell'anzidetta condizione si ritiene che debba farsi riferimento ad un parametro oggettivo rappresentato dalla superficie dell'abitacolo dell'autoveicolo stesso.

In particolare, indipendentemente dalla immatricolazione dell'autoveicolo, tale condizione può ritenersi soddisfatta, per gli autoveicoli diversi da quelli dotati di pianale di carico esterno all'abitacolo, quando l'abi-

tacolo dello stesso sia riservato, almeno per la metà della sua superficie, in modo permanente al trasporto di cose.

Pertanto, ad esempio, si considerano destinati al trasporto promiscuo gli autoveicoli sprovvisti dei sedili posteriori idonei a trasportare persone, ovvero benché dotati di sedili posteriori la residua superficie dell'abitacolo, di estensione comunque non inferiore a quella destinata al trasporto di persone, sia esclusivamente riservata al trasporto di cose.

In definitiva, le spese e ogni altro componente negativo sostenuti per l'utilizzo di un autoveicolo che non soddisfi il criterio testé enunciato, non sono deducibili per intero ma, nel rispetto del principio di inerenza, secondo il criterio recato dalla lettera *b)*, comma 1, dell'art. 121-*bis* del TUIR.

2.1.3. Fattispecie che danno luogo alla deduzione parziale delle spese.

2.1.3.1. Generalità.

Qualora non ricorra alcuna delle fattispecie indicate nel comma 1, lettera *a)*, dell'art. 121-*bis* del TUIR, illustrate in precedenza, trova applicazione il criterio di deduzione indicato nella successiva lettera *b)* dello stesso articolo.

In base alla predetta lettera *b)*, le spese e ogni altro componente negativo relativo all'utilizzo di autovetture e autocaravan, di cui alle lettere *a)* e *m)* dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ciclomotori e motocicli, sono deducibili nella misura del 50 per cento, ovvero dell'80 per cento per gli esercenti l'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Al riguardo, si fa presente che la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 121-*bis* del TUIR, dispone che nell'ipotesi di esercizio in forma individuale di arti o professioni la deduzione delle spese e di ogni altro componente negativo è ammessa limitatamente ad un solo veicolo. Qualora, invece, l'attività artistica o professionale venga svolta da società semplici e da associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, la deducibilità è consentita soltanto relativamente ad un veicolo per ogni socio o associato e i limiti stabiliti in riferimento alla rilevanza del costo sostenuto per l'acquisto ovvero per l'utilizzazione dei veicoli va riferito a ciascun socio o associato.

Nessun limite, infine, viene stabilito in riferimento al numero dei veicoli ammessi in deduzione nelle ipotesi di esercizio di attività di impresa, e ciò indipendentemente dalla natura giuridica rivestita dal soggetto che esercita l'impresa (imprenditore individuale, società di persone o di capitali).

2.1.3.2. Veicoli acquistati.

La lettera *b)*, comma 1, dell'art. 121-*bis* del TUIR, dispone che non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede:

lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan;

lire 8 milioni per i motocicli;

lire 4 milioni per i ciclomotori;

Al riguardo si osserva che la limitazione posta con riferimento al costo sostenuto per l'acquisto si applica solo per le fattispecie di cui alla lettera *b)* in esame e non anche per quelle di cui alla precedente lettera *a)*, comma 1, dell'art. 121-*bis* del TUIR per le quali, si ripete, la deduzione è ammessa per l'intero ammontare del costo sostenuto.

Va precisato che ai fini della determinazione del costo rilevante per l'applicazione del limite stabilito dalla lettera *b)* comma 1, dell'art. 121-*bis* in commento. così come è stato precisato con la circolare n. 137/E del 15 maggio 1997 (paragrafo 15.12), debbono comprendersi nel computo anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio: IVA indetraibile).

2.1.3.3. Veicoli utilizzati a seguito della stipula di un contratto di locazione finanziaria.

La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 121-*bis* del TUIR dispone, tra l'altro, che nelle ipotesi in cui sia stato stipulato un contratto di locazione finanziaria, l'ammontare dei canoni rileva entro limiti predeterminati.

In particolare viene disposto che non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori che eccede i limiti normativamente posti.

Al riguardo, va precisato che i canoni di locazione finanziaria vanno assunti nell'ammontare risultante dal contratto di leasing, mentre, con riferimento al costo da assumere ai fini della proporzione richiesta dal legislatore, si precisa che occorre aver riguardo al costo sostenuto dal concedente del bene.

I predetti limiti vanno ragguagliati ad anno e possono essere modificati tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Atteso ciò, nelle ipotesi di stipula di contratti di locazione finanziaria i canoni sono rilevanti, ai fini della loro deducibilità, per la parte proporzionalmente corrispondente al costo di detti beni non eccedente lire 35 milioni (per le autovetture e gli autocaravan), lire 8 milioni (per i motocicli), lire 4 milioni (per i ciclomotori).

Per la determinazione dell'ammontare del canone di locazione finanziaria deducibile ai fini della determinazione del reddito, valga il seguente esempio.

Nell'ipotesi in cui venga stipulato un contratto di locazione finanziaria i canoni pattuiti, da corrispondersi in quattro annualità, sono rilevanti, ai fini fiscali, nella misura che deriva applicando la percentuale che si ottiene a seguito del seguente calcolo: limite imposto

dal legislatore diviso il costo sostenuto dal concedente (ad esempio 60 milioni), moltiplicato per cento. Pertanto, nell'esempio proposto, i canoni sono deducibili nella percentuale del 58,33 per cento (35.000.000 : 60.000.000 × 100 = 58,33).

Come è stato anticipato, se il bene è stato locato nel corso del periodo d'imposta il valore dei canoni relativi alla locazione finanziaria dovrà essere ragguagliato al periodo di utilizzazione del veicolo nell'esercizio.

Sulla base di quanto esposto in precedenza, si ipotizzi il caso di un'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che, dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 2002, debba corrispondere canoni di locazione per un ammontare complessivo di 70 milioni (rilevante nella percentuale del 58,33 per cento).

In tal caso, per il periodo di imposta 1998 la deduzione del canone dovrà avvenire sulla base delle seguenti operazioni: ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo fiscalmente rilevante dell'autovettura (70.000.000 per 58,33 per cento = 40.831.000) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta nel quale si è avuta l'utilizzazione del bene stesso; al risultato così ottenuto andrà applicato il criterio di deduzione del 50 per cento previsto dalla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 121-*bis* del TUIR. Pertanto, nell'esempio proposto l'operazione da compiersi è la seguente: 40.831.000 diviso 1460 (numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria) moltiplicato 184 (numero dei giorni durante i quali si è avuto l'utilizzo del bene nel 1998) = 5.146.000 per il 50 per cento = 2.573.000 (costo deducibile).

2.1.3.4. Veicoli utilizzati a seguito della stipula di contratti di locazione e di noleggio.

La lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 121-*bis* del TUIR, dispone, altresì, che non si tiene conto dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori.

Relativamente al trattamento tributario da riservare ai canoni corrisposti nelle ipotesi di stipula dei cosiddetti contratti di noleggio «full service», si fa presente quanto segue.

I contratti di noleggio «full service» sono dei contratti misti nei quali la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula.

Tali accordi contrattuali prevedono, infatti, oltre la locazione, la fornitura di una serie di servizi che vengono prestati con riferimento alla gestione del veicolo locato. Pertanto, la corresponsione del canone periodico è comprensiva anche delle prestazioni accessorie quali, ad esempio, manutenzione ordinaria, assicurazione, tassa di proprietà, sostituzione dell'autovettura in caso di guasto, oltre che dell'ammortamento dell'autovettura data in noleggio.

Ciò posto, al fine di assicurare un equo trattamento per i costi sostenuti per l'utilizzo dei veicoli a motore, indipendentemente dalla natura del contratto a tal fine stipulato, si ritiene che il limite stabilito dal legislatore in 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, in 1,5 milioni per i motocicli, in ottocentomila per i ciclomotori, nelle ipotesi di stipula di contratti di noleggio «full service» debba essere considerato al netto dei costi riferibili alle predette prestazioni accessorie.

A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto un unico limite di deducibilità delle spese per la locazione e per il noleggio. Pertanto, la «ratio» della norma è di consentire identiche deduzioni a fronte di indentiche prestazioni derivanti dai due tipi di contratti. È di tutta evidenza, pertanto, che qualora da uno dei due contratti (nel caso di specie il noleggio) scaturiscono prestazioni aggiuntive rispetto a quelle proprie della locazione, ne conseguirà, se le stesse sono inerenti all'attività esercitata, la loro deduzione secondo le regole previste dalle diverse disposizioni del TUIR.

A tal fine, nell'ipotesi di noleggio «full service» di un'autovettura dovrà essere specificamente indicata la quota, della tariffa di noleggio depurata delle spese per i servizi accessori di cui si fruisce.

In mancanza di siffatta specificazione, la tariffa corrisposta dovrà essere considerata unitariamente e rileverà per intero ai fini del raggiungimento del limite posto dal legislatore.

Allo scopo di evitare manovre elusive tese ad operare una sperequazione tra la parte di costo attribuito al noleggio dell'autovettura e quella che fa riferimento alle prestazioni accessorie garantite dal locatore con il noleggio «full service», si ritiene che un criterio idoneo ripartizione possa essere rappresentato dal riferimento ai listini che riportano le tariffe mediamente praticate per i veicoli della stessa specie o similari in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo più prossimi relative ai contratti di noleggio o di locazione che non prevedono le suddette prestazioni accessorie.

Si fa presente, infine, che analogamente ai contratti di locazione finanziaria, anche nelle ipotesi di stipula di contratti di locazione o di noleggio, il costo fiscalmente rilevante deve essere ragguagliato al periodo di utilizzazione del bene durante l'anno.

Pertanto, nell'ipotesi in cui un contratto di noleggio di un'autovettura abbia avuto una durata di 180 giorni e il costo sostenuto sia stato di 5 milioni, per determinare ai fini fiscali il costo deducibile, dovrà essere effettuata la seguente operazione: 7.000.000 : 365 × 180 3.452.000 × 50 per cento percentuale di deduzione), 1.726.000 (costo del noleggio deducibile).

Da ultimo si osserva che i limiti entro i quali rilevano i costi sostenuti per la stipula di contratti di locazione

e di noleggio possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2.1.3.5. Attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

La previgente disciplina fiscale ammetteva la deduzione per intero delle spese sostenute dagli agenti o rappresentanti di commercio per l'utilizzo di autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli — aventi cilindrate non superiori a quelle rispettivamente indicate — nella sola ipotesi di esercizio di tale attività in forma individuale.

L'art. 121-*bis* del TUIR, invece, dispone, come già detto, la deduzione nella misura dell'80 per cento delle spese e di ogni altro componente negativo sostenuto per l'utilizzo delle autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori da parte di coloro che svolgono «l'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio», indipendentemente dalla natura giuridica rivestita dal soggetto che svolge la predetta attività imprenditoriale (impresa individuale, società di persone e di capitali).

L'ultimo periodo della lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 121-*bis* del TUIR, dispone che «Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».

Al riguardo si precisa che seppur in detto periodo il legislatore utilizzi, genericamente, il termine «autoveicoli», lo stesso, in base ad un' interpretazione di tipo logico-sistematico, va coordinato con le altre previsioni contenute nell'art. 121-*bis* del TUIR, Conseguentemente, considerato che nel suddetto periodo vi è un espresso riferimento alle sole autovetture, deve concludersi che l'elevazione del limite di costo (dagli ordinari 35 milioni a 50 milioni) ai fini della applicazione della percentuale di deduzione (80 per cento per coloro che svolgono l'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio) debba essere riferito alle autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *a)*, del nuovo codice della strada.

Si precisa che nell'ipotesi di utilizzazione dell'autovettura in locazione finanziaria, anche l'ammontare dei canoni deve essere proporzionalmente elevato con riferimento al limite di 50 milioni.

Deve ritenersi che i criteri di deducibilità dettati per coloro che svolgono l'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio sono applicabili anche nei riguardi dei promotori finanziari e degli agenti di assicurazione che, sia con la risoluzione n. 267/E dell'11 novembre 1995, sia nelle istruzioni dettate per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, sono stati assimilati ai rappresentanti e agenti di commercio.

Per quanto attiene agli autoveicoli utilizzati per il trasporto promiscuo di persone e di cose, si rinvia a quanto chiarito nel precedente paragrafo 2.1.2.2.

3. *Rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze ai fini della determinazione del reddito di impresa.*

Il comma 2 dell'art. 121-*bis* del TUIR dispone che ai fini della determinazione del reddito di impresa le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

Al riguardo si osserva che ai fini della proporzione richiesta dalla suddetta norma, tenuto conto dell'espresso riferimento ivi contenuto «all'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato», deve ritenersi che al numeratore vada indicato l'ammortamento fiscalmente dedotto e al denominatore gli ammortamenti effettuati ai fini civilistici.

Ad esempio, nell'ipotesi in cui nel 1997 un'impresa abbia acquistato un'autovettura il cui costo sia stato di 60 milioni e per detto acquisto si applichi il criterio di deduzione del 50 per cento, qualora l'impresa decida di procedere ad un ammortamento ordinario si determina la seguente situazione:

Primo esercizio: ammortamento ai fini civilistici di lire 7.500.000 (60.000.000 × 12,5%); ammortamento fiscalmente deducibile di lire 2.187.500 (35.000.000 × 50% × 12.5%).

Secondo esercizio: ammortamento ai fini civilistici di lire 15.000.000 (60.000.000 × 25%), ammortamento fiscalmente deducibile di lire 4.375.000 (35.000.000 × 50% × 25%).

Presupponendo che nel terzo esercizio l'impresa decida di cedere l'autovettura, iscritta in contabilità ad un valore netto di lire 37.500.000, per un corrispettivo di lire 42.000.000, la plusvalenza realizzata di 4.500.000 rileverà ai fini della determinazione del reddito di impresa nella misura del 29,2 per cento (lire 1.314.000) e, cioè, nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto (6.562.500) e quello complessivamente effettuato (22.500.000).

4. *Criteri per l'applicazione dell'articolo 67, comma 7, del TUIR.*

Il comma 3 dell'art. 121-*bis* del TUIR dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 67 del TUIR, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera *b)*, si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.

Al riguardo si fa presente che la prima parte del primo periodo del richiamato comma 7 dell'art. 67 del TUIR dispone che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento, che dal bilancio non risultano imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento

del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta dall'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

Atteso ciò, premesso che la lettera *b)*, comma 1, dell'art. 121-*bis* del TUIR (alla quale fa espresso riferimento il comma 3 dell'art. 121-*bis)* dispone che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nella misura del 50 per cento (ad eccezione degli esercenti l'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio) e, che a tal fine non si tiene conto della parte del costo eccedente i limiti predeterminati, ne discende che, ai finì della formazione del plafond di cui all'art. 67, comma 7, del TUIR, il costo dei beni da assumere a riferimento è rappresentato dal costo fiscalmente rilevante (35 milioni) ridotto della percentuale di deduzione del 50 per cento; conseguentemente, il costo rilevante ai fini della deduzione deve essere assunto entro il limite di 17,5 milioni.

È di tutta evidenza che per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, la deduzione delle spese di manutenzione deve essere effettuata sulla base dei diversi limiti previsti dalla norma in esame.

5. *Decorrenza.*

A differenza da quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del TUIR, per il quale le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, e dall'art. 38, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, secondo cui, con riferimento a taluni beni ammortizzabili, la disciplina recata dallo stesso provvedimento trova applicazione per i beni acquistati a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, l'art. 17, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sancisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Pertanto, i criteri di deduzione indicati dall'articolo 121-*bis* del TUIR, illustrati con la presente circolare, trovano applicazione anche per le residue quote di ammortamento relative ai veicoli acquistati in periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Naturalmente restano salvi gli effetti prodotti, in materia di ammortamento, dalle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della norma in commento i quali, pertanto, non vengono influenzati dalla disposizione introdotta dall'art. 121-*bis* del TUIR.

Ne consegue che, ad esempio, laddove il costo di acquisizione dell'autovettura sia stato superiore a 35 milioni e l'utilizzo del bene nell'esercizio in corso al 31 dicembre 1997 sia disciplinato dalla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 121-*bis* del TUIR, ai fini della determinazione della quota di costo ammortizzabile nel predetto esercizio tale costo rileva per la parte proporzionalmente corrispondente al limite stabilito dal legislatore alla quale dovrà applicarsi la deduzione del 50 per cento ovvero, dell'80 per cento, se trattasi di soggetti che svolgono l'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Come anticipato, la norma in commento consente di applicare diversi criteri di deduzione in riferimento all'utilizzo del bene durante l'esercizio. Da ciò discende che è possibile ipotizzare, per ogni singolo esercizio, l'ammortamento rapportato al costo senza alcuna limitazione ovvero, riferito ai limiti predeterminati.

Pertanto, ad esempio, ipotizzando nel 1997 l'acquisto di un'autovettura nuova di costo pari a 60 milioni concessa, sia nel primo esercizio che nel successivo, in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte dell'esercizio, la quota di ammortamento deducibile si ottiene applicando al costo sostenuto di 60 milioni il coefficiente di ammortamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze (quindi, nel primo esercizio la quota di ammortamento è data a seguito della seguente operazione: 60.000.000 × 12,5 per cento = 7.500.000; mentre nel secondo esercizio la quota di ammortamento deducibile è pari a 60.000.000 × 25 per cento = 15.000.000; pertanto il totale degli ammortamenti effettuati nei primi due esercizi è di 22.500.000).

Qualora nel terzo esercizio venga modificata l'utilizzazione dell'autovettura, nel senso che detto utilizzo rientri in una delle fattispecie per cui trova applicazione il criterio di deduzione indicato dalla lettera *b)* del comma 1, dell'art. 121-*bis* del TUIR, la quota di ammortamento che in tale esercizio l'impresa potrà dedurre verrà determinata applicando il criterio testé richiamato al costo del veicolo che rileverà entro il limite di 35 milioni.

In definitiva, i limiti di ammortamento della norma in commento rivestono un carattere assoluto solo allorché, durante la vita utile del veicolo, lo stesso sia stato permanentemente destinato ad un utilizzo che dia luogo all'applicazione del criterio di deduzione stabilito dalla lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 121-*bis* del TUIR.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

98A1486

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 febbraio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1782,51
ECU	1951,49
Marco tedesco	987,16
Franco francese	294,49
Lira sterlina	2937,04
Fiorino olandese	875,84
Franco belga	47,833
Peseta spagnola	11,646
Corona danese	258,97
Lira irlandese	2454,52
Dracma greca	6,240
Escudo portoghese	9,640
Dollaro canadese	1253,35
Yen giapponese	13,986
Franco svizzero	1219,64
Scellino austriaco	140,30
Corona norvegese	236,14
Corona svedese	222,04
Marco finlandese	325,22
Dollaro australiano	1188,93

98A1628

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1998, è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria della guardia giurata Carlo Beccari, con la seguente motivazione:

«guardia giurata addetta al prelievo degli incassi, senza esitare scendeva dal furgone blindato in soccorso dei colleghi investiti da una violenta deflagrazione, ma veniva fatto segno dai colpi esplosi dai malviventi rimanendo ferito mortalmente. Mirabile esempio di umana solidarietà e sprezzo del pericolo, spinti fino all'estremo sacrificio. 19 febbraio 1988 - Casalecchio di Reno (Bologna).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1998, è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile all'associazione volontari italiani del sangue, con la seguente motivazione:

«L'Associazione volontari italiani del sangue, in settant'anni di attività, ha contribuito a sviluppare nella coscienza sociale sentimenti di altruismo e generosità attraverso la donazione del sangue come atto di umana solidarietà ed esemplare dovere civico.

Con l'opera spontanea dei suoi aderenti ha gettato il seme del moderno volontariato, favorendo l'evoluzione delle discipline immuno-trasfusionali e salvando la vita di numerose persone». - 1927-1977.

98A1488

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale del 5 gennaio 1998, è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile all'ispettore capo della polizia di Stato Francesco Paolo Capone, per l'azione coraggiosa sottoindicata:

«proposto al servizio di ordine pubblico presso uno stadio, mentre si prodigava, con pronta determinazione e altissimo senso del dovere, per evitare contatti tra le opposte tifoserie, veniva ferito da un gruppo di scalmanati». - 20 novembre 1994 - Brescia.

98A1490

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione di istituzioni scolastiche nell'elenco di quelle idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale

Con decreti ministeriali 18 dicembre 1997 sono state iscritte nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, le seguenti istituzioni scolastiche:

«Impington Village College» con sede in New Road Impington - Cambridge CB4 - 4LX (Gran Bretagna);

«Jeanne d'Arc College Maastricht» con sede in Maastricht P.O. Box 4050 - 6202 RB Maastricht (Olanda).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalle citate istituzioni scolastiche è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* a detti decreti che ne costituisce parte integrante.

98A1487

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della concessione mineraria denominata «Ceresei V», in Lozzolo

Con decreto distrettuale 24 gennaio 1997 la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630°C ed argille per porcellana e terraglia forte, denominata «Ceresei V», nel comune di Lozzolo (provincia di Vercelli), è trasferita ed intestata alla soc. Fondat a r.l., con sede legale ed amministrativa ora trasferita in Novara - p.zza Martiri della Libertà n. 4.

98A1514

Trasferimento della sede legale della società «Audit Sud S.r.l.»

Con decreto interministeriale 23 settembre 1985, modificato in data 16 gennaio 1995, con il quale la società «Audit Sud S.r.l.» con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio delle attività fiduciarie e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita da Roma a Foggia.

98A1515

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Robiola di Roccaverano».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, esaminata la richiesta intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2, ultimo comma, del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Robiola di Roccaverano», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1979, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di approvazione, il testo della modifica di cui trattasi.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Robiola di Roccaverano».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, esaminata la richiesta presentata dal Consorzio di tutela del formaggio a denominazione di origine «Robiola di Roccaverano» intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2, ultimo comma, del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Robiola di Roccaverano», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1979 e specificamente mediante la riduzione del contenuto in sostanze proteiche dal 38% al 34% sulla materia secca e del contenuto minimo in ceneri dal 7% al 3%;

Sentita la regione Piemonte - Assessorato agricoltura che ha ritenuto doversi condividere la sopra specificata richiesta;

Considerato che la richiesta suddetta è motivata dall'utilizzazione di tecniche moderne, adeguate alle normali esigenze sanitarie che impongono determinati valori di cariche batteriche dei prodotti destinati all'alimentazione umana, altrimenti non raggiungibili;

Esprime il parere che sussistono le condizioni ed i requisiti per l'accoglimento della richiesta di modifica del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Robiola di Roccaverano», nei termini di cui alla predetta richiesta.

Il Comitato conseguentemente propone la sottoindicata modifica all'art. 2, ultimo comma, del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Robiola di Roccaverano» nel testo di seguito riportato

Art. 2.

(Omissis).

sostanze proteiche: 34% sulla materia secca;

ceneri: 3%.

98A1489

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 febbraio 1998 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 15 d'interesse relativa al trimestre 17 novembre 1997/16 febbraio 1998 del prestito obbligazionario 1994/2002, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 mld (UIC 51836) nella misura dell'1,75%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%:

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Rolo Banca S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 16, pagabile dal 17 maggio 1998, resta fissato nella misura dell'1,60% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle miglior dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B. — Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

98A1516

CREDIOP - SOCIETÀ PER AZIONI

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° aprile 1998, con inizio alle ore 10, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop S.p.a., in via XX Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1998:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 50.000
» 14 titoli di » 250.000
» 20 titoli di » 500.000
» 140 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 154.250.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 18 titoli di L. 50.000
» 16 titoli di » 250.000
» 34 titoli di » 500.000
» 102 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 123.900.000.

2) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.053 titoli di L. 50.000
n. 927 titoli di » 500.000
» 537 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.053.150.000.

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:

n. 647 titoli di L. 50.000
» 736 titoli di » 500.000
» 963 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.363.350.000.

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:

n. 940 titoli di L. 50.000
» 1.263 titoli di » 500.000
» 977 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.655.500.000.

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:

n. 137 titoli di L. 50.000
» 331 titoli di » 500.000
» 218 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 390.350.000.

3) 7% s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 38 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.130.000.000.

4) 7% GARANTITE DALLO STATO SS. AUTOSTRADE:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.145 titoli di L. 100.000
» 1.555 titoli di » 500.000
» 5.479 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.371.000.000.

5) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 35 titoli di L. 50.000
» 28 titoli di » 250.000
» 52 titoli di » 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 69.750.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 50.000
» 601 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 601.200.000.

6) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 665 titoli di L. 50.000
» 458 titoli di » 500.000
» 431 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 693.250.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 68 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 68.000.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 982 titoli di L. 50.000
» 1.962 titoli di » 500.000
» 1.848 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.878.100.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 552 titoli di L. 50.000
» 427 titoli di » 500.000
» 705 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 946.100.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 652 titoli di L. 100.000
» 529 titoli di » 500.000
» 673 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.002.700.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 742 titoli di L. 100.000
» 1.421 titoli di » 500.000
» 2.305 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.089.700.000.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 399 titoli di L. 100.000
» 828 titoli di » 500.000
» 1.738 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.191.900.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 557 titoli di L. 100.000
» 1.273 titoli di » 500.000
» 3.517 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.211.200.000.

7) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 43 titoli di L. 100.000
» 75 titoli di » 500.000
» 4.129 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.170.800.000.

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 37 titoli di L. 100.000
» 124 titoli di » 500.000
» 4.590 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.655.700.000.

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 37 titoli di L. 100.000
» 102 titoli di » 500.000
» 3.735 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.807.700.000.

8) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 263 titoli di L. 100.000
» 490 titoli di » 500.000
» 5.111 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.382.300.000.

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 225 titoli di L. 100.000
» 707 titoli di » 500.000
» 8.760 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.136.000.000.

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 20 titoli di » 500.000
» 382 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 392.200.000.

9) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 26 titoli di L. 100.000
» 88 titoli di » 500.000
» 967 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.013.600.000.

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 56 titoli di L. 100.000
» 112 titoli di » 500.000
» 1.042 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.103.600.000.

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 100.000
» 79 titoli di » 500.000
» 1.992 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.032.100.000.

10) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 100.000
» 9 titoli di » 500.000
» 96 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 100.900.000.

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 54 titoli di L. 100.000
» 207 titoli di » 500.000
» 3.353 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.461.900.000.

11) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 100.000
» 6 titoli di » 500.000
» 165 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 168.300.000.

12) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 500.000
» 4.207 titoli di » 1.000.000
» 794 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.182.500.000.

13) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 76 titoli di L. 100.000
» 225 titoli di » 500.000
» 2.610 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.730.100.000.

Totale generale L. 78.331.100.000

14) Si comunica che, con effetto 1° luglio 1998, si procederà all'estinzione anticipata dei seguenti prestiti obbligazionari quotati, mediante rimborso alla pari delle residue quote delle emissioni:

codice ABI 2653 - 6% garantite dallo Stato serie speciale B;
codice ABI 2654 - 6% garantite dallo Stato serie speciale B;
codice ABI 2634 - 6% serie ordinaria trentennale;
codice ABI 2694 - 7% garantite dallo Stato serie speciale B;
codice ABI 2695 - 7% garantite dallo Stato serie speciale B;
codice ABI 2627 - 8% serie ordinaria trentennale;
codice ABI 2612 - 9% garantite dallo Stato serie speciale autostrade;
codice ABI 2613 - 9% garantite dallo Stato serie speciale autostrade;
codice ABI 2452 - 9% serie ordinaria trentennale;
codice ABI 2629 - 10% garantite dallo Stato serie speciale autostrade.

Alle operazioni di estrazione potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

98A1517

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro per le politiche agricole 5 novembre 1997 concernente: «Modificazione della responsabilità del mantenimento in purezza di varietà di specie di piante ortive». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 38, prima colonna, dove è indicato: «fagiolo nano», sotto la dicitura «varietà», dove è scritto: «*Mashall*», leggasi: «*Marshall*».

98A1518

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.